

# dossier europa emigrazione

**d e e**

RIVISTA TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E DI DIBATTITO SUI PROBLEMI DELLE MIGRAZIONI





## sommario

La rivoluzione dal basso, G. Tassello	3
DEE Flash, G. Tassello	4
Il bilancio dello stato per gli italiani all'estero, G. Chiabrera	6
Il nuovo Regolamento sulla cittadinanza italiana	7
Legittimare il ruolo della stampa etnica	11
Elezioni al Parlamento Europeo. Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993	12
Modalità di voto per i cittadini CEE residenti all'estero	15
Dati e statistiche sull'immigrazione estera in Italia 1992-1993	16
La reazione nostalgica e il concetto di "Heimat", T. Morone	17
L'accordo minatori-carbone tra Belgio e Italia, A. Seghetto	19
Non vi è posto per l'indifferenza	23
Messaggio ecumenico sull'immigrazione	27
DEE Strumenti: tra libri e riviste	30
Nuove migrazioni di popoli	32

Hanno collaborato a questo numero:

L. Camerini, G. Chiabrera,  
T. Morone, A. Seghetto, G. Tassello

In copertina foto di Sebastião Salgado;  
a p. 22 foto UNHCR/23108/11.1993/L. Taylor

Chiuso in redazione il 15 marzo 1994



(da Il Manifesto, Roma)

Come annunciato nell'ultimo numero di DEE (nov.-dic. 1993), ci siamo visti costretti a ridimensionare la periodicità della rivista che da mensile diventa trimestrale, aumentando però le pagine per numero e garantendo almeno un quaderno annuale come supplemento.

Perseguiamo la stessa linea editoriale presentando documenti, analisi e riflessioni in campo migratorio a livello italiano ed internazionale.

Siamo certi che i lettori non mancheranno di seguirci con lo stesso interesse di sempre.

L'Editore

## DOSSIER EUROPA EMIGRAZIONE

Rivista trimestrale di documentazione e dibattito sui problemi delle migrazioni, a cura del CSER (Centro Studi Emigrazione - Roma).

Membro della FSS (Federazione Stampa Scalabriniana) e della FUSIE.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 16.733 del 18 marzo 1977.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa 8.10.1982 n. 00389 vol. 4 foglio 705.

Comitato di redazione: S. Guglielmi, G. Maffioletti, A. Negrini, A. Paganoni, A. Perotti, L. Prencipe, G. Rosoli, B. Rossi, L. Taravella, G. Tassello, E. Todisco.

Direzione - Redazione - Amministrazione:

Via Dandolo 58, 00153 Roma - Tel. (06) 58.09.764 - Fax 58.14.651.

Direttore responsabile: G. Tassello

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva dei rispettivi autori: la direzione si assume la responsabilità degli articoli «a cura della redazione» e di quelli non firmati. Tutti gli articoli, tranne quelli contrassegnati da © (copyright), possono essere riprodotti purché accompagnati dal nome dell'autore e dalla menzione «Dossier Europa Emigrazione». Un giustificativo deve essere inviato alla direzione.

Abbonamenti 1993: Italia L. 36.000, estero L. 41.000, sostenitore L. 50.000.

CCP 57 678 005, intestato a: Centro Studi Emigrazione.

Annate disponibili: dal 1977 - L. 20.000 (cad.).

Tip. Città Nuova della PAMOM - Roma - Finito di stampare nel mese di marzo 1994

# DEE

# 1

## MARZO 1994



# LA RIVOLUZIONE DAL BASSO

*Nel 1994 le elezioni politiche in Italia a marzo e quelle europee in giugno dovrebbero giocare un ruolo decisivo nel processo di rinnovamento delle società europee. Almeno così vanno ripetendo i candidati, anche se, in ambito migratorio, mai come in questi mesi è emersa l'insignificanza ed il carattere di minoranza invisibile che le migrazioni italiana ed estera hanno permanentemente assunto.*

*Se sopravvivono ancora alcuni candidati che in passato avevano dedicato un po' del loro tempo al fenomeno, non si scorgono candidati tra le fila degli emigrati. In apparenza in Italia occorre diventare diversi per attirare l'attenzione, oppure è necessario ipotizzare qualche cosa di drasticamente diverso da quello che offrono istituzioni statali e regionali per cercare di rendere dignitosa la vita del migrante. I diritti dei gay stanno certamente attirando più interesse di quelli dei migranti.*

*Non sembra azzardato affermare che il bilancio del governo Ciampi e del Parlamento italiano nei confronti dell'emigrazione è stato deficitario (il Corriere degli Italiani ha parlato di "ultimo sfregio"). Bastino alcuni segnali: una Rai che nonostante la tinteggiatura a nuovo si rivela preoccupata soltanto di salvare lo stipendio dei suoi giornalisti, molti dei quali confondono le migrazioni umane con gli uccelli migratori, la corsa all'accaparramento nel campo degli interventi scolastici e culturali dove diventano compagni di cordata improbabili personaggi che in passato erano per lo statalismo puro e gridavano allo scandalo quando si parlava di volontariato e di solidarietà.*

*A ben pensarci, sarebbe più onesto dichiarare pubblicamente che l'emigrazione non interessa più e che anche l'immigrazione dà fastidio.*

*Vi sono segnali iniziali positivi sul fronte dei media, anche se la crisi dei giornali diventa ogni giorno più grave. La Fusie stenta a farsi riconoscere e viene offesa con un solenne voltafaccia del Ministro delle Poste. L'indizione di 3 convegni dovrebbe segnare una svolta anche se, puntualmente, in fase di attuazione tutto sembra ridursi alla spartizione di posti o alla scelta di luoghi e si corre il rischio di trasformare il programma in una conversazione da salotto per intellettuali, dimenticando il fatto che sono questioni di gente comune, insomma lavoratori e pensionati che hanno il diritto di essere informati. Speriamo che gli incontri siano un momento di riavvicinamento piuttosto che una sagra delle vedettes.*

*Per fortuna la voce della Chiesa non smette di sollecitare attenzione, solidarietà ed una legislazione adeguata: un voce decisamente controcorrente, che punta sulla educazione delle coscienze per operare un autentico cambiamento di mentalità.*

*I sussurri di corridoio riportano che il nuovo governo cambierà atteggiamento. Ma la storia insegna che chi fino ad oggi ha voluto negare il diritto di esercizio di voto, sarà tentato in futuro a fare elargizioni ai pochi privilegiati, assumendo un atteggiamento paternalista tipico di chi si crede il salvatore delle migrazioni.*

*Puntare sulla solidarietà di base e costruire con questa un modo di vivere l'emigrazione come momento di crescita, ricostruire canali di solidarietà e sinergie tra i gruppi di volontariato che realmente vogliono fare qualche cosa di creativo, tentare un dialogo più serrato con i paesi di accoglimento perché il processo di integrazione non si trasformi in un colonialismo di piccolo cabotaggio: ecco la strada da imboccare per restituire un briciolo di dignità a quella minoranza silenziosa che, nonostante tutto, vorrebbe ancora sentirsi parte e dare qualche cosa alla madrepatria.*

**G. Tassello**



• **Canberra: cambiano i criteri di ammissione all'ingresso per lavoro in Australia.** Da ora in poi chi farà domanda di immigrazione, verrà selezionato sulla base di alcuni criteri di scelta sulla conoscenza della lingua, le proprie qualifiche professionali, la categoria professionale, ecc... che rispondono ad un preciso punteggio. In base a questo criterio di valutazione, saranno ammessi all'ingresso in Australia, quanti superano i cento punti. Chi rimarrà al di sotto sarà ammesso in un gruppo speciale e la sua domanda potrà essere riesaminata dai funzionari del Dipartimento, a seconda delle circostanze. Infine, chi rimarrà al di sotto dei 90 punti non verrà preso assolutamente in considerazione.

• **Australia, paradiso razziale?** Fino a 50 anni fa era invalsa la politica dell'«Australia bianca» con forti ostacoli all'immigrazione non-europea. La colonia di Victoria aveva votato fin dal 1855 una legge che vietava l'asilo ai cinesi. Si cambiò linea politica razzista tra il 1965 e il 1973. Il primo importante flusso di immigrati non bianchi fu costituito da profughi indocinesi negli anni '70, e con essi si inaugurò una politica pluriculturale. «L'obiettivo di questa politica – sostiene l'allora ministro dell'immigrazione Ian McPhee – è di costruire l'armonia razziale o etnica. Ma solo l'uguaglianza che deriva dall'accesso al sapere e al benessere individuale può consentirci di raggiungere tale traguardo: troppe persone non sono in grado di costruire la propria fortuna a causa del divario culturale esistente, dei diversi linguaggi e modi di vivere». L'Australia ha accolto oltre mezzo milione di profughi e 5 milioni di immigrati; un quarto degli australiani sono nati all'estero. Il problema razziale non è cancellato neppure in Australia, ma si è dato spazio ad una struttura sociale cosmopolita che mira a facilitare la convivenza.

• **Burundi. Cento profughi morti ogni giorno.** L'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) ha affermato che per affrontare tale tragica situazione sono impegnati i suoi delegati, i funzionari, le organizzazioni non governative con programmi di soccorso

alimentare e per il decongestionamento dei campi di raccolta che si trovano in Rwanda, Tanzania e Zaire nei quali si trovano oltre 700 mila profughi del Burundi, con una mortalità giornaliera che supera le cento unità. Come sempre in questi casi, i più colpiti da questa tragedia sono le donne, i vecchi ed i bambini.

• **Venezuela. Yanomami avvelenati da cercatori d'oro.** In Venezuela una ventina di indigeni Yanomami sono morti avvelenati, e altri 25 versano in gravi condizioni, dopo aver bevuto l'acqua di un fiume, nello stato di Bolívar, alla frontiera con il Brasile. Questo nuovo massacro sembra debba essere attribuito ai cercatori d'oro brasiliani che lavorano clandestinamente nel paese. Secondo la testimonianza di alcuni religiosi cattolici, alcuni cercatori d'oro sarebbero stati visti avvelenare le acque del fiume a cui attingono gli indigeni. Questi sarebbero morti dopo atroci sofferenze. La notizia è stata diffusa dalle autorità venezuelane e ha provocato una certa emozione in tutto il paese, ancora turbato dall'ultimo massacro di indigeni Yanomami avvenuto nell'agosto 1993.

• **Roma.** Nel 1993 i lavoratori extracomunitari hanno beneficiato di circa 12.000 ricongiungimenti familiari, con un incremento doppio rispetto all'anno precedente, grazie allo snellimento delle procedure di rilascio dei visti. Tuttavia, rimangono ancora alcuni aspetti da chiarire per migliorare l'iter burocratico e renderlo maggiormente funzionale alla domanda.

• **Roma. Accoglienza ai profughi dell'ex-Jugoslavia: il CIR preoccupato per le "prassi restrittive" adottate.** L'assemblea del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), riunitasi il 27 gennaio, ha espresso la propria preoccupazione "per le prassi restrittive adottate dalle autorità di polizia di frontiera italiana e quali, secondo diverse testimonianze – è detto in una nota inviata il 1° febbraio alle autorità interessate (i ministri degli Esteri, dell'Interno e per gli Affari Sociali, il direttore generale dell'Emigrazione,

il capo della Polizia, il direttore generale della Polizia di frontiera, il direttore generale dei Servizi Civili) –, subordinando l'ingresso degli sfollati provenienti dai territori dell'ex-Jugoslavia al possesso dei documenti di viaggio in regola e di una dichiarazione di ospitalità in Italia, senza che sia fatta una valutazione dei motivi soggettivi che spingono i profughi a chiedere accoglienza in Italia". "Tale prassi, adottata nelle ultime settimane, è inspiegabile nelle motivazioni e inaccettabile negli effetti che rischiano di colpire le persone più provate dalla tragedia della ex-Jugoslavia e non trova rispondenza in alcuno degli strumenti normativi e amministrativi finora adottati dal Parlamento e dal governo italiano. La politica di chiusura delle frontiere verso i profughi bosniaci è in contrasto con diversi ordini del giorno votati dal Parlamento e accettati dal governo, nonché con lo spirito della legge 390 del 1992 sugli aiuti ai profughi dalla ex-Jugoslavia".


• **Direttiva CEE su diritto di soggiorno degli studenti comunitari.** La direttiva n. 93/96 del Consiglio Europeo, volta a rendere effettivo il diritto di soggiorno degli studenti comunitari nei Paesi membri, è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 18 dicembre 1993. La direttiva concerne l'esercizio del diritto di soggiorno e di accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria dei cittadini di uno stato membro in un altro stato membro della CEE. La direttiva prescrive che tale diritto sia riconosciuto anche al coniuge ed ai figli a carico. Gli studenti e le loro famiglie devono pertanto godere di un'assicurazione di malattia che copra tutti i rischi nello stato di residenza. Il diritto di soggiorno, inoltre, è limitato alla durata della formazione e si concretizza con il rilascio di un apposito documento, denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE". Tale documento è rinnovabile di anno in anno e viene rilasciato anche ai familiari, dietro presentazione di carta di identità o passaporto del Paese di origine. Il coniuge ed i figli a carico, che abbiano ottenuto tale documento, hanno, poi, diritto di accedere ad ogni ge-



nerie di attività lavorativa, salariata e non, sull'intero territorio dello Stato di accoglienza anche se non sono cittadini di uno Stato membro della CEE. Proprio quest'ultima disposizione assume, in linea di principio, un carattere di particolare rilievo, in quanto consente ai familiari non cittadini CEE di acquisire il diritto al soggiorno in base a norme di diritto di famiglia già riconosciute dalle singole legislazioni nazionali. Le norme integrative nazionali devono essere obbligatoriamente e immediatamente emanate dagli Stati interessati.

• **Sta crescendo il numero dei rifugiati.** Sadako Ogata, Alto Commissario per i rifugiati dell'ONU afferma che il massiccio numero di gente in movimento ha indebolito la solidarietà internazionale e messo in pericolo la tradizione plurisecolare di concedere asilo a quelle persone che sono realmente bisognose di protezione. Nel mondo vi sono oggi 44 milioni di rifugiati, profughi e sfollati, 1 persona su 130 della popolazione mondiale e il numero sta crescendo vertiginosamente. Se nel 1970 i profughi erano 2,5 milioni, oggi ammontano a 19,7 milioni. Vi sono poi 24 milioni di sfollati a motivo soprattutto di guerre civili ed etniche che vivono all'interno della loro nazione

• **Svizzera: record di stranieri.** Secondo l'Ufficio federale degli stranieri (UFS), la popolazione straniera residente permanente in Svizzera ammontava a fine dicembre 1993 a 1.260.283 anime (anno precedente 1.213.463). Di queste, il 58% (59%) svolge un'attività lucrativa. Comparata alla popolazione residente permanente, la proporzione degli stranieri costituisce ora il 18,1% (anno precedente 17,6%). La quota dei domiciliati ammonta a 928.555 persone, pari al 74%, mentre quella dei dimoranti a 331.728 persone, pari al 26%. Queste cifre non comprendono i richiedenti d'asilo (oltre 35.000 dossier in sospeso), i funzionari internazionali, gli ex-jugoslavi provenienti dalle regioni in crisi con uno statuto provvisorio e gli stagionali. La popolazione straniera è aumentata di 46.820 persone o del 3,9% nel 1993, mentre nel 1992 era



### Gli stranieri in Germania alla fine del 1992 (in migliaia)

Dati: Istituto Federale di statistica

Alla fine del 1992 vivevano in Germania circa 6,5 milioni di stranieri. Il gruppo maggiore è rappresentato dai turchi. Circa la metà degli stranieri vive in Germania da 15 anni o più.

aumentata in modo maggiore, ossia di 50.230 persone (+ 4,3%). L'aumento è sempre ancora dovuto all'eccedenza dell'immigrazione e a quello delle nascite. Sono gli ex-jugoslavi a rappresentare il maggior aumento (+ 36.760). Nel corso del 1993 sono entrati in Svizzera 117.636 stranieri. Di questi, 103.535 hanno ottenuto il permesso di dimora e 14.101 il permesso di domicilio. Le entrate si suddividono in 42.962 (36,5%) nel quadro del raggruppamento familiare, 17.000 (14,5%) nell'ambito dei contingenti cantonali e federali. Inoltre, 13.682 (11,6%) entrate concernono persone che hanno ottenuto la trasformazione del permesso stagionale in permessi annuali o di domicilio. Altre 12.198 (10,4%) entrate concernono allievi e studenti.

• **Entro i prossimi trent'anni l'Europa avrà bisogno di 28 milioni di lavoratori extracomunitari per sopperire ai vuoti provocati dal calo demografico.** Secondo i calcoli dell'Istituto tedesco di economia IW, la popolazione globale europea nel 2020 sarà di 330 mi-

lioni di unità, con un calo rispetto alla situazione attuale di 11 milioni. La situazione dell'occupazione, e del lavoro più in generale, risentirà in modo considerevole di tali cambiamenti passando da 157 a 144 milioni di lavoratori. A parere di 60 professori universitari, firmatari di un manifesto (*Manifest der 60 Deutschland und die Einwanderung*), con il quale si sollecita una nuova e più realista politica di prospettiva nel campo delle migrazioni, a fronte di un appesantimento momentaneo implicito al varo di quote più ampie per l'ingresso di lavoratori immigrati entro i prossimi 5-7 anni non si potrà fare a meno di 900 mila nuovi ingressi. L'Istituto IW ritiene che le quote dovrebbero essere valutate non più a livello nazionale ma a livello europeo. Per la sola Germania si calcola un contingente di 400 mila lavoratori all'anno. Per l'Italia si stima siano invece necessarie 200 mila unità. In Spagna 80 mila, Francia 60 mila, mentre per Inghilterra, Danimarca, Olanda, Belgio e Grecia si parla di 50 mila immigrati per ognuna.

a cura di G. Tassello



# IL BILANCIO DELLO STATO PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

**N**on senza qualche momento di incertezza (dovuto anche, lo confessiamo, al costo esorbitante) ci siamo decisi a mettere il naso in un librone di quasi 800 pagine, ossia nella prima parte del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.1993 contenente, suddivise capitolo per capitolo, le tabelle relative al bilancio di previsione dello Stato per il 1994.

La tabella n. 6 fa riferimento allo stato di previsione del ministero degli Affari Esteri e, al suo interno, la rubrica 6 riguarda i "servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero".

È bene dirlo subito: il bilancio dell'emigrazione, dopo i tre mesi di discussioni e la pioggia di emendamenti presentati prima al Senato e poi alla Camera, è identico a quello di fine settembre scorso. Gli unici emendamenti accolti, che hanno comportato un aumento complessivo degli stanziamenti sui vari capitoli di 7,9 miliardi di lire rispetto al disegno di legge originario, sono quelli presentati all'epoca dal ministro degli Esteri Andreotta a nome del governo, in accoglimento parziale delle richieste avanzate dal comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero.

In linea di massima, il bilancio contiene cifre inferiori non soltanto alle richieste avanzate, nella fase preparatoria, dalla direzione generale Emigrazione e Affari Sociali, ma anche a quelle del bilancio '93. L'unica eccezione (o quasi) è rappresentata dal capitolo 3577, che risulta più che raddoppiato. In realtà, la destinazione di questi fondi è diversa dagli anni precedenti, perché serviranno a pagare gli insegnanti assunti da enti e associazioni per far fronte all'assistenza scolastica ai figli degli emigrati, in sostituzione del personale di ruolo che è stato fatto rientrare. A questo aumento, infatti, fa riscontro una riduzione — più consistente, come vedremo, rispetto alle stesse previsioni del disegno di legge governativo — del capitolo 2503, contenuto nella rubrica 4 (relazioni culturali con l'estero) e concernente gli assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Le riduzioni più significative riguardano il capitolo 3532 (spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero), diminuito di 3 miliardi rispetto al '93 e ridotto quindi a 8,2 miliardi nonostante la Dgeas avesse chiesto per il '94 di portarlo a 20 miliardi. Eppure, nella stessa relazione che accompagna il bilancio di previsione del ministero degli Affari Esteri si afferma che "particolare attenzione dovrà comunque essere prestata all'ancora difficile situazione di alcune frange delle nostre collettività residenti nell'America Latina dove, malgrado una netta inversione nel corso del 1991 di una congiuntura economica sfavorevole, un notevole numero di connazionali si vede costretto a condizioni di vita inferiori ai livelli minimi sostenibili", aggiungendo che gli "interventi in tale settore, venuta meno per ora la possibilità dell'istituzione di un assegno di sostentamento, dovranno

continuare ad essere realizzati mediante l'erogazione di sussidi".

Con gli emendamenti accolti su proposta del Cgie, invece, si è riusciti a riportare sui livelli del '93 gli stanziamenti sui capitoli 3533 (informazione, convegni e attività culturali e ricreative svolte all'estero), a limitare a 500 milioni la riduzione operata sul capitolo 3571 (contributi ad associazioni) e addirittura a "rimpolpare" di 400 milioni il capitolo 3569 (spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero). È pure rimasto immutato, sempre rispetto al '93, lo stanziamento sul capitolo 3582 (contributi ai Comites).

In definitiva, rispetto al 1993 il bilancio dell'emigrazione risulta "gonfiato", ma solo apparentemente, per il trasferimento di somme dal capitolo 2503 (contenuto nella rubrica 4, concernente le relazioni culturali con l'estero) al capitolo 3577. Ma, a questo proposito, va sottolineata l'ulteriore riduzione di 15 miliardi apportata, con uno specifico emendamento della Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio, al capitolo 2503 (assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero), per cui, rispetto ai 153 miliardi del 1993, lo stanziamento risulta ora di 112 miliardi 300 milioni, vale a dire di ben 40 miliardi 700 milioni in meno rispetto allo scorso anno. Si tratta, con tutta evidenza, di una ben precisa scelta operata dal ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali, come peraltro indica in modo esplicito la relazione che accompagna il disegno di legge di bilancio.

Le attività della Direzione Generale — si afferma — sono per la massima parte non comprimibili più di quanto sia già stato fatto, in quanto attuative di accordi internazionali. L'unico settore in cui intervenire con consistenti riduzioni è quello delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la cui gestione rientra totalmente nell'ambito della legislazione italiana, in particolare per gli assegni di sede al personale di ruolo inviato all'estero. Si è pertanto deciso di ridurre tale contingente, redistribuendo una parte delle economie così realizzate, a parziale compensazione, sotto forma di contributi agli enti gestori delle istituzioni scolastiche per l'assunzione in loco di personale a contratto o per acquisto di libri e di altri sussidi didattici.

A completamento di questo rapido esame del bilancio '94 "dal punto di vista degli italiani all'estero", va segnalata l'istituzione di un nuovo capitolo, il n. 1143, contenuto nella rubrica 1 (Servizi generali) della tabella n. 6 (Stato di previsione del Mae). Il capitolo, che prevede uno stanziamento di 2 miliardi 800 milioni, individua la spesa derivante dall'attuazione della legge n. 470 del 1988 concernente l'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

**Giorgio Chiabrera**



# IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA CITTADINANZA ITALIANA

**È** stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio il decreto che fornisce la regolamentazione delle nuove norme sulla cittadinanza italiana, già contenute nella legge 91/92. Il provvedimento consta di 19 articoli e chiarisce quanto concerne l'acquisizione di tutta la documentazione indispensabile per accompagnare le domande di richiesta o di riacquisto della cittadinanza. Lo stesso provvede che l'autorità competente a decidere se accettare o respingere le suddette domande è il Ministero dell'Interno, e nell'ipotesi in cui queste fossero respinte, le stesse possono essere riproposte l'anno dopo. Il nuovo regolamento definisce inoltre "legalmente residente nel territorio dello Stato" chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli obblighi previsti dalle norme in materia di ingresso e soggiorno.

## Art. 1 Definizioni

1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992 n. 91 è indicata con la denominazione «legge».

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare a condizione che queste siano interamente rese salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore;

c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

## Art. 2 Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato

1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero eventualmente anche subordinandola a una dichiarazione di volontà ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore.

## Art. 3 Dichiarazione di volontà

1. La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 3, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;  
b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità ovvero copia autenticata della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

c) certificato di cittadinanza del genitore.

2. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e c) della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

3) Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.

4. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza.

## Art. 4 Istanze per l'acquisto della cittadinanza

1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:

a) atto di nascita;

b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;

d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

L'istanza anzidetta deve essere trasmessa al ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data della presentazione.

2. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del Prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'Interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:

a) atto di nascita;

b) certificato di situazione di famiglia;



c) certificato penale rilasciato dagli Stati di origine e di residenza.

L'istanza anzidetta deve essere trasmessa al ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data della presentazione.

3. È facoltà del ministero dell'Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

4. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda e i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro 30 giorni al ministero dell'Interno.

5. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla presentazione del giuramento di cui art. 10 della legge.

#### Art. 5

##### *Reiezione delle istanze di concessione*

1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 è il ministro dell'Interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

#### Art. 6

##### *Riconoscimento della sentenza straniera di condanna*

1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministro dell'Interno al ministro degli Affari esteri per l'avvio della procedura necessaria a ottenere copia della sentenza stessa.

#### Art. 7

##### *Notifica e giuramento*

1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge, entro 90 giorni dalla ricezione del decreto medesimo.

2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestario del decreto di cui agli art. 7 e 9 della legge.

3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al ministero dell'Interno.

5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al ministero dell'Interno, la permanenza dei requisiti, in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

#### Art. 8

##### *Rinuncia alla cittadinanza*

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'Interno e al comune competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

#### Art. 9

##### *Decreto di intimazione*

1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge è fatta con decreto del ministro dell'Interno e ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.

#### Art. 10

##### *Riacquisto della cittadinanza*

1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli artt. 13 e 17 della legge devono essere corredate dalla seguente documentazione:





- a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera ovvero allo status di apolidia;
- d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

**Art. 11**  
*Inibizione al riacquisto*

1. Agli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge la prova di aver abbandonato l'impegno o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al ministero dell'Interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e) dall'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazione al Prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro 30 giorni dalla loro iscrizione.

**Art. 12**  
*Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.

- 2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva e opportunamente attestata con idonea documentazione.

**Art. 13**  
*Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza*

1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza, di cui agli artt. 4, comma 1, lettera a) e 13, comma 1, lettera a) decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.

**Art. 14**  
*Dichiarazioni di cittadinanza*

1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli artt. 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.

2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.

3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli artt. 3, comma 4, 13, comma 1, lett. d) e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli artt. 5 e 9 della legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.



Art. 15  
*Sanzioni amministrative*

1. L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui dell'art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il Prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il Prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

Art. 16  
*Adempimenti relativi allo stato civile*

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

2. L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli artt. 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettera c) e d); 14; 17, della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel c. 2, a operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il ministero dell'Interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dell'interessato e della documentazione da questi prodotta.

5. L'autorità diplomatica o consolare nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, comma 2, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accrescimento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento.

Analogamente provvede il ministero dell'Interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'an-

notazione della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nei commi precedenti deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità entro 120 giorni dalla ricezione degli atti.

8. A esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile e anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, della perdita o del riacquisto della cittadinanza delle persone residenti nel comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile e anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.

Art. 17  
*Certificazione della condizione d'apolidia*

1. Il ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto di nascita;
- b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
- c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. È facoltà del ministero dell'Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Art. 18  
*Regime transitorio delle rinunzie al riacquisto*

1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquisito la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, 1° comma, n. 3 dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma, 1 lettera d).

Art. 19  
*Abrogazione di norme*

1. È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



# LEGITTIMARE IL RUOLO DELLA STAMPA ETNICA

**P**ubblichiamo il documento conclusivo del Comitato di Presidenza della FUSIE, riunito a Roma il 9 febbraio 1994.

Sentite la relazione del Presidente, le valutazioni e le proposte del Segretario Generale e dei membri del CdP; valutato il ruolo fin qui svolto dai media italiani di emigrazione in termini culturali e linguistici, economici e sociali, politici e partecipativi anche in funzione della reale immagine e dei generali interessi dell'Italia; valutata, inoltre, la sempre più accentuata insensibilità delle istituzioni italiane verso i media di emigrazione, la Federazione di rappresentanza e di tutela della Stampa Italiana all'estero (FUSIE), impone la rapida assunzione di iniziative a tutti i livelli ed in tutte le sedi per la sollecita rimozione di tanta esiziale ignavia;

esprime vivo apprezzamento ai rappresentanti delle Associazioni di Emigrazione per il costante impegno a migliorare la loro presenza e le loro azioni di volontariato – in termini solidaristici, contenutistici e propositivi – in collaborazione con il CGIE, con i COMITES, con i Patronati e con i Sindacati;  
decide, con voto unanime:

- 1) di accogliere la iniziativa della Regione Veneto e della Unione Triveneta nel mondo, diretta ad organizzare – con il patrocinio della FUSIE – un convegno della stampa edita in Italia e prevalentemente diffusa all'estero, da tenere entro il prossimo aprile;
- 2) di convocare, in concomitanza con tale convegno, il Direttivo della Fusie ponendo all'ordine del giorno:
  - a) situazione e prospettive della informazione italiana nel mondo;
  - b) situazione e prospettive della FUSIE;
  - c) prospettive della XII legislazione: rapporto con le istituzioni, CGIE e Commissione editoria;
  - d) varie.
- 3) di pubblicare l'annuario della stampa italiana all'estero aggiornato al 1994 ed una rassegna stampa in tema di esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero;
- 4) di esprimere la più viva solidarietà ai colleghi del periodico di Bruxelles «Il Sole d'Italia» ed il più fervido augurio di superare le attuali difficoltà e di continuare nella propria attività editoriale;
- 5) di rappresentare al CGIE ed al MAE l'impegno della FUSIE a partecipare ai Convegni continentali sull'informazione ed a recare il proprio contributo di esperienza e di studio;
- 6) di richiedere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio la rapida convocazione della Commissione editoria per meglio precisare i criteri applicativi del Regolamento di attuazione della legge 416/81;
- 7) di ribadire alla Presidenza del Consiglio, al MAE ed al CGIE la necessità che un rappresentante della FUSIE



partecipi alla elaborazione del progresso di rinnovo delle convenzioni onerose con le Agenzie nazionali di stampa e con le Agenzie di emigrazione, nonché alla vigilanza sugli indirizzi dei relativi programmi e dei notiziari trasmessi ai media italiani all'estero;

8) di stigmatizzare l'inerzia del Ministro PT per la colpevole tolleranza della negligenza degli Uffici ministeriali che ancora non hanno proceduto alla concretizzazione delle assicurazioni epistolari date dallo stesso Ministero sulla concessione alla FUSIE di locale patrimoniale da adibire a sede della FUSIE medesima, anche sulla base dei precisi impegni assunti dal Governo in sede parlamentare;

9) di rinnovare al MAE la richiesta di sciogliere la riserva in merito al rinnovo della convenzione operativa con la FUSIE;

10) di predisporre e di rimettere ai Gruppi parlamentari del nuovo parlamento il testo di una proposta di legge che preveda sia il raddoppio del contributo alla stampa italiana all'estero; sia l'assegnazione di un uguale contributo agli audiovisivi italiani all'estero; sia la destinazione ai media italiani all'estero del 10% delle spese di pubblicità delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici non economici; sia la composizione della commissione per l'editoria, sia la riduzione delle tariffe postali per la spedizione della stampa all'estero;

11) di esprimere, anche attraverso le pubblicazioni associate, lo sconcerto ed il rammarico per la mancata approvazione del disegno di legge costituzionale per l'elezione di una rappresentanza parlamentare dei cittadini italiani residenti all'estero e di un provvedimento legislativo per l'effettivo esercizio del diritto di voto.



# ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

## Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 2, considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione; considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato; considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia cittadinanza;

... omissis ...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si mettono per:

1) «elezioni al Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976;

2) «territorio elettorale», il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;

3) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

4) «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

5) «elettores comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato

membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

6) «cittadino eleggibile comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

7) «lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione, se indica la qualità dell'elettore;

8) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadino eleggibile;

9) «dichiarazione formale», l'atto rilasciato dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.

#### Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7.

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

#### Articolo 4

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

2. Nessuno può presentarsi come candidato di più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

#### Articolo 5

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

#### Articolo 6

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione



individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

2. La candidatura di ogni cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

#### Articolo 7

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro d'origine.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato.

3. Lo Stato membro d'origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, nelle dovute forme ed entro i termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

#### Articolo 8

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

### Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza;

b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e

c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato di residenza.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario

a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine;

b) presenti un documento di identità valido;

c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

#### Articolo 10

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato di residenza;

b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro;

c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo.

2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

#### Articolo 11

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

#### Articolo 12

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

#### Articolo 13

Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro di origine, entro un termine appro-



priato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

### Disposizioni derogative e transitorie

#### Articolo 14

1. Se in uno Stato membro, alla data del 1° gennaio 1993, la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni;

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se alla data del 1° febbraio 1994 la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

#### Articolo 15

Per la quarte elezioni dirette al Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

a) i cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e figurano su una lista elettorale di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste all'articolo 9;

b) gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state formate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale;

c) gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nel registro anagrafico, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari che figurano in tale registro e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza;

d) gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che tali procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1° febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangano valide.

### Disposizioni finali

#### Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione della presente direttiva in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 1994. Sulla base di questa relazione il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.

#### Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*.

#### Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.*

#### Nota

Le disposizioni derogatorie dell'articolo 14 si applicano al Lussemburgo.



# MODALITÀ DI VOTO PER I CITTADINI CEE RESIDENTI ALL'ESTERO

## Belgio

- Esiste solo la possibilità di votare per corrispondenza e solo per le elezioni europee.
- I cittadini belgi interessati ricevono la scheda che devono inviare per posta entro il giorno delle elezioni direttamente in Belgio e non alle Rappresentanze diplomatico-consolari.

## Danimarca

- I cittadini danesi residenti all'estero e iscritti (tramite previa domanda rivolta al Ministero dell'Interno) nelle apposite liste elettorali, possono esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche, amministrative ed europee presso le Rappresentanze diplomatico-consolari danesi all'estero.

## Francia

- L'esercizio del voto per elezioni europee, presidenziali e referendum avviene solo tramite seggi istituiti presso le Rappresentanze diplomatico-consolari ed è riconosciuto solo ai cittadini che abbiano fatto domanda di iscrizione nelle apposite liste tenute presso i Consolati.
- Lo spoglio delle schede avviene presso le sedi diplomatico-consolari all'estero che comunicano i risultati ad un'apposita Commissione Nazionale.

## Germania

- L'esercizio del voto all'estero da parte dei cittadini tedeschi è previsto solo per corrispondenza, previa richiesta di iscrizione alle liste elettorali su prestampati disponibili presso le Rappresentanze diplomatico-consolari.
- Tale possibilità è concessa solo per le elezioni politiche e del Parlamento Europeo.
- Le schede votate vengono inviate direttamente in Germania, e non alle Rappresentanze diplomatico-consolari tedesche all'estero.

## Gran Bretagna

- La possibilità di votare all'estero è prevista solo per i cittadini che si trovino temporaneamente fuori dal territorio nazionale, e che comunque sono iscritti nelle liste elettorali della propria circoscrizione.
- Di conseguenza, gli elettori che votano in questo modo possono votare solo per i candidati della propria circoscrizione elettorale.
- L'esercizio del diritto di voto può avvenire solo per delega.
- Tale procedura vale per tutte le consultazioni elettorali.

## Grecia

- Mentre non è prevista la possibilità di voto per i cittadini residenti all'estero per le elezioni politiche, per le elezioni europee i cittadini greci residenti in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto presso le Rappresentanze diplomatico-consolari.

## Irlanda

- La normativa attualmente in vigore non prevede l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini irlandesi residenti all'estero.
- Il Governo irlandese sembrerebbe, tuttavia, intenzionato a concedere tale diritto ai propri cittadini emigrati entro la presente legislatura.

## Lussemburgo

- È previsto il voto per corrispondenza per i cittadini lussemburghesi residenti all'estero.

## Paesi Bassi

- È previsto il voto all'estero in occasione delle elezioni europee presso seggi allestiti nelle Rappresentanze diplomatico-consolari. In occasione delle elezioni politiche, i cittadini olandesi residenti all'estero possono votare solo per il rinnovo della Camera Bassa. La votazione può avvenire per corrispondenza, per procura o mediante il rientro nei Paesi Bassi.

## Portogallo

- È previsto solo il voto per corrispondenza.
- Le schede vengono inviate per posta dal Ministero dell'Interno agli elettori residenti all'estero e regolarmente iscritti nelle apposite liste tenute presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Le schede votate vengono inviate al Ministero dell'interno direttamente dagli elettori e non dai Consolati.
- Il voto per corrispondenza è previsto sia per le elezioni politiche che per quelle europee.

## Spagna

- L'esercizio del diritto di voto per i cittadini spagnoli residenti all'estero e iscritti nelle apposite liste elettorali è previsto solo per corrispondenza.
- Il certificato e le schede vengono inviate per posta agli elettori, i quali, dopo aver espresso il loro voto, inviano, sempre per posta, le schede al seggio competente per lo scrutinio, non oltre il giorno precedente la data dell'elezione.
- La procedura descritta è ammessa per le elezioni politiche, amministrative, municipali ed europee.



# DATI E STATISTICHE SULL'IMMIGRAZIONE ESTERA IN ITALIA 1992-1993

Ancora in crescita la presenza immigratoria in Italia. I dati che riportiamo offrono il quadro aggiornato con riferimento anche al 1992.

	Valori assoluti		Variazione percentuale		Percentuali sul totale	
	1992	1993	1991/92	1992/93	1992	1993
<i>Residenza in Italia</i>						
Nord	428.883	475.256	11.8	10.8	46.3	48.2
Centro	321.676	343.432	6.5	6.8	34.8	34.8
Sud	102.635	103.699	-1.4	1.0	11.1	10.5
Isole	71.978	65.018	-1.6	-9.7	7.8	6.5
<b>Totale Italia</b>	<b>925.172</b>	<b>987.405</b>	<b>7.2</b>	<b>6.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<i>Provenienza (Continenti)</i>						
Europa	322.644	364.869	8.0	13.1	34.8	37.0
Africa	284.735	287.601	7.2	1.0	30.8	29.1
Asia	163.783	172.638	6.6	5.3	17.7	17.5
America	148.881	157.447	6.2	5.8	16.1	15.9
Oceania	5.129	4.950	3.8	-3.5	0.6	0.5
<b>Totale</b>	<b>925.172</b>	<b>987.405</b>	<b>7.2</b>	<b>6.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<i>Provenienza (Cat. Econ.)</i>						
CEE	146.713	152.954	1.3	4.2	15.9	15.5
PSA	120.395	122.567	3.7	1.8	13.0	12.4
PVS	(1) 658.064	711.884	9.9	8.2	71.1	72.1
<b>Totale</b>	<b>925.172</b>	<b>987.405</b>	<b>7.2</b>	<b>6.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<i>Motivo del soggiorno</i>						
Lavoro dipendente	479.680	(2) 520.151	13.5	8.4	51.8	52.7
Lavoro autonomo	36.679	39.143	30.1	6.7	4.0	4.0
<b>Totale</b>	<b>516.359</b>	<b>559.294</b>	<b>13.2</b>	<b>8.3</b>	<b>55.8</b>	<b>56.7</b>
(di cui disoccupati)	(176.307)	(164.280)	(-13.7)	(-6.9)	(19.1)	(16.6)
Famiglia	128.808	144.410	16.6	12.1	13.9	14.6
Studio	60.948	65.385	3.1	7.8	6.6	6.6
Religiosi	47.808	52.339	10.5	9.5	5.2	5.3
Turismo	64.403	64.358	-5.2	-0.1	7.0	6.5
Residenza elettiva	47.351	46.242	1.1	-2.3	5.1	4.7
Altri	59.495	55.377	-23.7	-6.9	6.4	5.6
<b>Totale</b>	<b>925.172</b>	<b>987.405</b>	<b>7.2</b>	<b>6.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

(1) compresi 910 apolidi e 25 persone di provenienza non precisata

(2) compresi motivi umanitari, con possibilità di lavoro

Fonti: elaborazioni Migrantes su dati del Ministero dell'Interno.



# LA REAZIONE NOSTALGICA E IL CONCETTO DI "HEIMAT"

**C**on questo nostro scritto ci proponiamo di mettere in evidenza le relazioni che intercorrono tra due fenomeni legati alla condizione vissuta dagli emigrati: la "reazione nostalgica", e la difficoltà di ricreare un proprio "Heimat" nel luogo di emigrazione. Le considerazioni che seguono sono il risultato delle riflessioni fatte sul materiale di una nostra ricerca<sup>1</sup> condotta su alcuni emigrati italiani in Germania.

Per seguire le riflessioni qui svolte si deve tener presente, che il termine "Heimat" implica una complessità semantica in traducibile in italiano. Per dare una idea sommaria di quanto esteso è l'uso di tale termine si consideri che il suo significato primario è quello di "casa", ma viene usato anche per riferirsi al "luogo d'origine", o per indicare "l'ambito socioculturale" a cui si aderisce o, ancora, il "complesso di relazione e di valori" che ciascuna persona si crea.

L'emigrazione implica una separazione fisica dal proprio luogo d'origine, "Heimat", e comporta spesso una vita fatta di stenti e sacrifici. Inevitabilmente questa situazione disagiata provoca negli immigrati gravi tensioni e sofferenze psichiche che molto spesso si manifestano sotto forma di "reazione nostalgica".

Nella reazione nostalgica si può notare uno spostamento d'accento nelle aspettative di soddisfacimento dal presente e dal futuro nel passato.<sup>2</sup> Quindi "Heimat" (casa propria, proprio ambito vitale) per gli emigrati è lo stesso che dire "passato":

«Io amo molto il mio paese. Laggiù mi sento a mio agio, qui invece ho sempre qualcosa... Qui non ce la farei a resistere» (Anna).

Nel proprio "Heimat" gli emigrati comprendono tutti gli oggetti e le relazioni che, lontane nel tempo e nello spazio, mancano loro e includono in esso pochissime cose e rapporti che si riferiscono al loro lavoro e alla loro vita quotidiana all'estero:<sup>3</sup>

«Io non voglio restare qui. Quando sento una canzone devo sempre pensare al mio paese... Non ci penso quando sono insieme ai miei amici, ma quando sono solo sono molto nostalgico. Perché se fossi nato qui, allora sarebbe un'altra cosa. Invece sono venuto qui quando avevo dodici anni. Cosa mi attira? In special modo l'estate, la temperatura, la gente, l'aria... L'aria è tutta un'altra cosa! Sicuro, cose belle ce ne sono dappertutto, non solo nel mio paese. Ma quello è il mio paese» (Luigi).

Secondo Laurer/Wihlelmi (1986) "Heimat" vuol dire:  
«- (...) il poter agire senza paura in un ambiente familiare, i cui simboli e con questo il suo sistema di valori e le forme di comportamento si capiscono e riconoscono.  
- (...) il luogo in cui i bisogni umani trovano sicurezza

materiale, contatti sociali, attività e partecipazione nelle decisioni.

- (...) vivere in coincidenza con l'ambiente fisico e socioculturale ed è in questo senso la dimensione locale dell'identità, che qui viene capita come la base principale del bisogno della persona».<sup>4</sup>

Ogni persona dovrebbe avere la possibilità di ritrovarsi ed identificarsi nel proprio "Heimat", "sentirsi a casa" nel luogo in cui si svolge la propria vita. Nell'emigrante, invece, osserviamo, non si trova un'attiva appropriazione dello spazio ma solo un parziale adattamento, che si limita a quegli aspetti che sono strettamente necessari per far fronte ai problemi di tutti i giorni. La nostalgia è una reazione a questa situazione:

«Per noi che abbiamo passato tutta la nostra vita nel paese, la nostra vita si è svolta lì... Per questo è per noi duro vivere qui. Perché noi eravamo sempre con tanti amici, e qui ci ritroviamo soli. Qui si incontra un'amica una sola volta a settimana, o al mese, lì invece siamo sempre insieme. Tu sai già, qui divento solo malata» (Anna).

«Se "avere Heimat" viene usato spesso come sinonimo di "sentirsi come a casa" allora vuol dire molto più che semplicemente Heimat o possedere una casa».<sup>5</sup> «È il "focolare domestico", un luogo il quale viene abitato da gente amata, dove ci si sente al sicuro, ed al quale sempre si ritorna. Esso (il luogo) simbolizza lo spazio e il tempo al quale si appartiene, storia di vita alla quale si partecipa pienamente».<sup>6</sup>

«Mio marito aveva sempre nostalgia dell'Italia. Un anno, dopo che avevamo fatto venire i bambini saremmo potuti stare tranquilli, ma non è stato possibile. Mio marito ha avuto una crisi e ha deciso improvvisamente: "noi torniamo per sempre in Italia".» (Elisa).

Il concetto di "Nostalgia" lo troviamo adoperato già nel 1688 nella descrizione di un fenomeno medico. È infatti nella "Dissertatio medica de Nostalgia oder Heimweh" di J. Hofer che troviamo per la prima volta la parola "nostalgia" usato come termine scientifico. Già Hofer riconosce fattori psicologici come responsabili della *nostalgia*: la separazione della persona dal proprio ambiente abituale e la difficoltà ad adattarsi a quello nuovo ed estraneo. Hofer consiglia all'ammalato come terapia di ritornare al suo paese:

«Questo male è curabile se il desiderio struggente viene appagato. (...) egli ritornerà al più presto in possesso delle sue forze. Guai però alle persone che non possono tornare a casa».

Una reazione nostalgica è da considerarsi come parte di una crisi di acclimatazione. Può essere considerata, perciò, normale se non supera una certa intensità.<sup>7</sup> Non è tanto la comparsa di una tale reazione, quanto la



sua mancanza ad essere anormale, dato che questa assicura una certa continuità affettiva.

L'intensità della reazione nostalgica dipende da diversi fattori:

- «1. La separazione è stata volontaria o forzata?
2. Che intensità di rapporto esiste tra le persone che ne sono colpite e persone a loro care?
3. Che influenza ha la separazione sulla struttura degli obiettivi che si intendono raggiungere?
4. Di come si differenzia l'ambiente abituale con quello nuovo?
5. Esiste una possibilità per poter ritornare?»<sup>8</sup>

Nella cornice di questa reazione possono comparire sia sintomi psicosomatici che puramente psicologici (come perdita di contatto, irritabilità, ostilità, idealizzazione del passato, sensi di colpa, paura di perdita di oggetti desiderati, una diminuzione del rendimento, ecc.). Il fattore decisivo della fissazione nostalgica è la paura del nuovo ambiente, al quale gli emigrati spesso non possono o non vogliono legarsi affettivamente. Questa mancanza di volontà risulta chiaramente dalle dichiarazioni degli emigrati raccolte nella nostra ricerca; infatti il desiderio e la voglia di integrarsi nella società ospitante risulta fortemente limitata dalla speranza molte volte espressa:

«Tanto non manca molto che ce ne torniamo».

In questa situazione di insicurezza e di mancanza di prospettive per il futuro vengono a crearsi desideri che hanno uno speciale valore di appagamento: il "ritorno simbolico" fa parte di quelle fonti di necessità fondamentali, che sono care e conosciute. In questo caso si parla di "reazione nostalgica". Gli emigrati sviluppano una forte identificazione con il loro paese e con il loro ambiente tradizionale. Il paese diventa simbolo di una società nella quale tensioni e conflitti, come quelli che essi vivono all'estero, appaiono inesistenti: così si crea il mito di una struttura sociale, nella quale si vive meglio. Quindi, nel periodo che si vive all'estero, il "ritorno simbolico" o il richiamo alla mente degli avvenimenti lontani sono tra le poche cose o addirittura le uniche, che possono offrire un grande senso di soddisfazione.

Anna rispecchia come tipo ideale il quadro da noi delineato dell'emigrante nostalgico, il quale vivendo una situazione insoddisfacente, piena di incertezze e paure, si proietta fuori da essa idealizzando il paese:

«Ma lì nel paese non era così. C'era allegria, più fortuna, eravamo nel nostro paese. Aspettavamo nostro padre che tornava dal lavoro, tutti davanti alla porta, a mezzogiorno per il pranzo, lì c'era allegria: cucinavo, facevo i servizi... Sì. E questo è ciò che penso, che quando sono in Italia, anche se faccio un lavoro schifoso, ma la sera, allora... Quella è tutta un'altra atmosfera, lì c'è gente che mi aspetta, che mi telefona, che mi invita, con la quale



sto volentieri insieme. lo troverò subito amici: questo te lo garantisco» (Anna).

Anna soffre di nostalgia: è colpita da crisi depressive e da forti dolori di testa. Per lei è impossibile dare una valutazione obiettiva tanto della sua situazione all'estero, quanto di quella del luogo d'origine abbandonato. Sente la mancanza di *un'altra atmosfera*, intendendo con ciò un'altro tipo di ambiente sociale, di educazione e di rapporti tra le persone. Il contatto affettivo dell'emigrato con il *suo paese*, con i suoi parenti che continuano a viverci è da considerare come un cosciente atto di appartenenza, un progetto per il futuro; egli vuole continuare a sentirsi parte di esso. Il paese è un punto d'orientamento sia sociale che culturale, la meta dell'identificazione e occorre che questo sia tenuto in grande considerazione da parte di chi si occupa degli emigrati.

**Tommaso Morone**  
Università di Tübingen

1. T. Morone (1993), *Migrantenschicksal. Sizilianische Familien in Reutlingen. Heimat(en) und Zwischenwelt*. Bonn, Holos Verlag.

2. Vedi Zwingmann, C. (1962), *Das nostalgische Phänomen*, in Zwingmann, C. (Hrsg.) (1962), *Zur Psychologie der Lebenskrisen*. Frankfurt am Main, pp. 308-338.

3. Nel nostro caso la Germania.

4. Laurer, H., Wilhelmi, G. (1986), *Der vertraute und der fremde Raum*, in Giordano, C., Greverus, I.-M. (Hrsg.) (1986), *Sizilien - die Menschen, das Land und der Staat*. Frankfurt am Main, p. 155.

5. Greverus, I.-M. (1989), *Auf der Suche nach Heimat*. München, p. 13.

6. Frigessi Castelnuovo, D., Rizzo, M. (1986), *Emigration und Nostalgie, Sozialgeschichte, Theorie und Mythos psychischer Krankheit von Auswanderern*. Frankfurt am Main, p. 9.

7. Zwingmann, C., *op. cit.*, p. 314.

8. Zwingmann, C. (1961), *Ein psychologisches Problem ausländischer Arbeitskräfte - Die Heimwehreaktion*, in Hessisches Institut für Betriebswirtschaft e.V. (Hrsg.), *Ausländische Arbeitskräfte in Deutschland*. Düsseldorf, pp. 187-201, qui p. 188.



# L'ACCORDO MINATORI-CARBONE TRA BELGIO E ITALIA

**I**l protocollo di emigrazione tra l'Italia e il Belgio firmato a Roma il 23 giugno 1946 prevedeva la destinazione di cinquanta mila operai italiani alle miniere del Belgio. I minatori italiani permisero al Belgio di poter vincere la famosa "battaglia del carbone" lanciata dal Primo Ministro del tempo, Achille Van Aker.

L'articolo n. 2 di detto protocollo è rimasto misterioso fino a qualche giorno fa. Esso recita testualmente: "Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello «accordo minatori-carbone» firmato precedentemente. Esso affretterà, per quanto è possibile, l'invio in Italia delle quantità di carbone previste dall'accordo".

Su base di tale articolo è stato ripreso uno slogan già in vigore prima della guerra nei confronti della Francia, secondo il quale i minatori italiani sarebbero stati venduti per un sacco di carbone.

Ho esaminato la situazione qualche tempo fa (cfr. *Venduti per un sacco di carbone*, in DEE N. 2, febbraio 1992, pp. 15-17) sulla base dei documenti e delle ricerche conosciute a quel momento. Convinto che lo slogan fosse falso, concludevo in questi termini: "Tuttavia al governo partecipano tutti i partiti e in Belgio tra chi facilita e aiuta questa pretesa *vendita* troviamo sia i membri del sindacato socialista belga sia il Comitato Italia Libera.

Da qui a sostenere che se i minatori sono stati venduti per un sacco di carbone, come afferma lo slogan, la responsabilità andrebbe al governo italiano e, in Belgio, al sindacato socialista belga e ai comunisti italiani in Belgio, il passo non sembra così facile come qualcuno vorrebbe far credere. Quanto a me non lo credo possibile, almeno finché non si metta mano sul famoso accordo in questione. E poi si vedrà cosa dice esattamente".

Con ostinazione, non ho mai cessato di ricercare il testo di questo famoso "accordo minatori-carbone" di cui parla il protocollo del 23 giugno 1946. Qualcuno aveva addirittura affermato che non esisteva, ma che faceva parte solo di accordi "verbali".

Tuttavia mi ha sempre ronzato nella testa l'altra parola "firmato" per cui ho pensato, e lo penso ancora nonostante tutto, che dovrebbe esistere un "accordo" completo e scritto. Un giorno o l'altro, penso, qualcuno lo porterà alla luce.

La costanza nella ricerca è stata ricompensata. Sono infatti riuscito ad avere tra le mani un documento che senza essere il formale "accordo minatori-carbone" in questione, tuttavia ne svela il contenuto e permette di fare un passo in avanti.

Il documento in mio possesso è importante anche se non è la redazione definitiva dell'accordo formale e "firmato". Se questa esiste, non dovrebbe essere molto diversa nel suo contenuto.

Si tratta di una "Nota verbale" che non risolve tutti i problemi, ma offre una risposta che, personalmente, ritengo definitiva circa la domanda se i nostri minatori siano stati venduti per un sacco di carbone. Allo stato attuale delle mie conoscenze posso rispondere, senza alcun dubbio, in senso affermativo: sì, gli emigrati italiani sono stati barattati con del carbone.

Bisogna anche intendersi sul senso da dare al verbo "vendere". La "Nota verbale" mette su un piatto della bilancia i minatori italiani e sull'altro una certa quantità di carbone. Se a questo scambio si può applicare il verbo "vendere", allora si può affermare che i minatori sono stati venduti per un sacco di carbone.

## La nota verbale

Il documento in mio possesso è composto da due lettere. La prima, dell'Ambasciata Belga a Roma, è indirizzata al Ministero degli Affari Esteri - Palazzo Chigi - Roma. È "copia" certificata conforme. La seconda è la risposta del Ministero degli Affari Esteri italiano inviata alla Ambasciata del Belgio - Roma. Risposta che comporta anche una traduzione "ufficiale" in francese.

La copia dell'Ambasciata belga presuppone dei contatti precedenti, almeno orali, su questo argomento. Porta la data del 12 marzo 1946. La risposta al Ministero italiano porta la data del 15 marzo 1946. Mentre la lettera riporta l'accordo del Governo belga parla per "la voce del Primo Ministro" (il nostro Presidente del Consiglio), la risposta italiana è data dal Ministero degli Affari Esteri e conferma il benessere del Governo italiano. Il Ministro degli Esteri, a questo momento, è Alcide De Gasperi, che presiede un governo di unità nazionale con la partecipazione di tutti i partiti.

Altro particolare da non dimenticare è che nella "Copia" belga si parla di operai italiani che lavorano "al fondo della miniera"; la risposta italiana accenna solo a "operai italiani che lavoreranno nelle miniere". Quindi sarebbero compresi anche quelli che lavorano in superficie.

*Ecco il testo integrale della "copia" dell'Ambasciata belga:*

C O P I E

AMBASSADE DE BELGIQUE  
ROME  
N. 931

*L'Ambassade de Belgique a l'honneur de faire savoir au Ministère des Affaires Etrangères que le Gouvernement belge, par la voix du Premier Ministre, a marqué son accord au sujet des propositions suivantes relativement au charbon à fournir par la Belgique en contre-partie de l'envoi de main-d'oeuvre italienne dans les charbonnages belges.*





*Par mille ouvriers italiens travaillant dans le fond de la mine, la Belgique exporterait: 2.500 T. si la production mensuelle belge est inférieure à 1.750.000 T.; 3.500 si la production est comprise entre 1.750.000 T. et 2 millions de tonnes; 5.000 si la production belge est supérieure à 2 millions de tonnes.*

*Le Gouvernement belge confirme également que la main-d'oeuvre étrangère occupée dans les mines est traitée en tous points comme la main-d'oeuvre nationale y compris en ce qui concerne les pensions.*

*L'Ambassade serait reconnaissante au Ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir lui marquer l'accord du Gouvernement italien pour un nouveau départ de mineurs sur la base de ces propositions. Dans l'affirmative l'Ambassade serait reconnaissante au Ministère*

*des Affaires Etrangères de vouloir bien lui faire parvenir le plus rapidement possible la liste nominative, en triple exemplaire, des ouvriers pouvant être recrutés pour le travail des charbonnages. Cette liste est établie en vue de l'accord de la police des étrangers et de la Fédération des charbonnages ainsi que pour permettre l'établissement des contrats d'engagement.*

*Rome, le 12 mars 1946.*

*(Sceau: Ambassade de Belgique - Rome)*

*Pour copie certifiée conforme Rome, le 12 février 1951 Pour l'Ambassadeur de Belgique firma: illeggibile.*

*Ed ecco la risposta, pure integrale, da parte del Ministero degli Affari Esteri.*



Ministero degli Affari Esteri  
D.G.A.E. - Uff. II 42/ 8447/8

## NOTA VERBALE

*Il R. Ministero degli Affari Esteri porge i suoi complimenti all'Ambasciata del Belgio ed ha il pregio di riferirsi alla sua nota verbale n. 931, con la quale essa ha significato l'accordo del Governo di Bruxelles sulle seguenti condizioni relative all'invio di mano d'opera italiana in Belgio ed alle forniture di carbone:*

*per ogni scaglione di 1.000 operai italiani che lavoreranno nelle miniere, il Belgio esporterà verso l'Italia: tonn. 2.500 mensili di carbone, se la produzione mensile sarà inferiore a tonn. 1.750.000; tonn. 3.500 mensili, se la produzione sarà compresa tra 1.750.000 e 2.000.000 tonn.; tonn. 5.000 mensili se la produzione sarà superiore a 2.000.000 tonn..*

*Il Governo belga garantirà inoltre alla mano d'opera italiana lo stesso trattamento fatto a quella belga, anche per quanto concerne le pensioni.*

*Nel ringraziare della cortese comunicazione, il R. Ministero degli Affari Esteri conferma su quanto precede il benessere del Governo italiano, già comunicato per il tramite della R. Ambasciata in Bruxelles.*

*Circa l'invio in Belgio di ulteriori scaglioni di minatori, il R. Ministero, pur manifestando fin da ora l'intendimento italiano di incrementare ed agevolare l'espatrio di mano d'opera verso tale Paese, fa riserva di ulteriori comunicazioni, non appena i competenti organi tecnici avranno fornito concreti elementi in materia.*

Roma, 15 marzo 1946  
Timbro: Ministero degli Affari Esteri

Alla Ambasciata del Belgio  
R O M A

### Problemi aperti

Le due Note risolvono il problema di fondo: lo scambio puro e semplice tra operai italiani minatori in contro partita del carbone. Tuttavia molti aspetti non sono chiari. Per quanto tempo durerà questo scambio? Ogni volta che si raggiunge uno scaglione di 1.000 operai? Mentre la nota belga parla di "produzione mensile" di carbone, la risposta italiana precisa anche che il quantitativo di carbone è "mensile". Altro particolare da sottolineare è che non si parla mai di prezzo del carbone, il che potrebbe far concludere che il carbone sia gratuito, pagato con l'invio di mano d'opera.

La nota belga accenna poi a "un nouveau départ" (una nuova partenza), lasciando capire che qualche altro precedente è stato effettuato. Potrebbero entrare in

queste partenze precedenti, gli italiani che dal Belgio sono andati in Italia nel periodo della guerra e che adesso vogliono farne ritorno. Per questi casi erano previste delle norme più favorevoli, almeno a certe condizioni, come per esempio, sulla base del permesso di soggiorno in Belgio già avuto in precedenza. Questi casi erano conosciuti dalla polizia degli stranieri e il rientro in Belgio era quindi più facile.

È comunque positiva, ed è bene sottolinearlo, la preoccupazione che la mano d'opera abbia un trattamento uguale a quella belga. Inoltre non va dimenticato che il Ministero italiano si riserva di dare "ulteriori comunicazioni" dopo aver consultato i suoi tecnici e avere "concreti elementi in materia". Vi si può scorgere un aspetto positivo per non mandare questi operai italiani proprio allo sbaraglio completo.

### Conclusione

Come sempre nelle ricerche di carattere storico bisogna essere molto prudenti e avere una buona dose di umiltà. È sufficiente che salti fuori un documento per rimettere in questione tutto un problema e doverlo esaminare da altri punti di vista.

Sulla base dei documenti di cui ora conosciamo i contenuti, credo si possa affermare che ci fu scambio di mano d'opera di minatori italiani contro una quantità di carbone. Lo slogan quindi di "venduti per un sacco di carbone" ha un buon fondamento.

Tuttavia, sono convinto che dovrebbe esistere qualche altro documento su questo argomento, e forse un "accordo minatori-carbone" più e meglio strutturato. E questo sulla base dell'art. 2 del Protocollo del 23 giugno 1946 che usa il termine "firmato precedentemente". Quel "firmato" mi induce a continuare nelle ricerche.

**Abramo Seghetto**




### Abramo Seghetto Sopravvissuti per raccontare

Testimonianze di  
minatori italiani in Belgio  
Roma, CSER, 1993 / p. 225 / L. 30.000

Questa raccolta di storie di vita di lavoratori italiani nei bacini carboniferi del Belgio intende svelare gli aspetti meno conosciuti della vita degli emigrati dal momento del loro reclutamento all'impatto drammatico con il lavoro in miniera. Anche nelle condizioni più tragiche a cui devono sottoporsi, i minatori intervistati non dimenticano il dovere della solidarietà e non hanno paura di sacrificare la salute e la vita per i loro familiari.







# NON VI È POSTO PER L'INDIFFERENZA

## I. Introduzione

1. Dal 17 al 21 gennaio 1994, si è tenuta a Yopougon, in Costa d'Avorio, una Riunione consultiva sulla pastorale dei rifugiati, sfollati e migranti in Africa Occidentale e Settentrionale. Vi hanno partecipato più di 50 delegati, provenienti da 20 paesi: Algeria, Benin, Burkina Faso, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Gabon, Ghana, Liberia, Mali, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tunisia, Belgio, Francia, Italia e Santa Sede.

Erano rappresentate in questa assemblea le diverse Conferenze Episcopali e le Organizzazioni Internazionali Cattoliche. Erano anche presenti il Direttore dell'Ufficio per l'Africa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e il Rappresentante in Costa d'Avorio. L'Incontro è stato organizzato su iniziativa del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Costa d'Avorio.

2. I partecipanti hanno avuto occasione di ascoltare diverse testimonianze sulla situazione reale dei movimenti di popolazione, forzati o spontanei, in queste regioni dell'Africa. Essi hanno preso atto degli aspetti positivi delle migrazioni in seno alla società, come per esempio il fatto d'essere un contributo ed una condizione per lo sviluppo, un crocevia favorevole agli scambi culturali ed educativi. Ma essi hanno soprattutto ascoltato le storie tragiche di queste popolazioni, costrette a vivere nei campi e in luoghi estranei alle loro abitudini e alla loro cultura.

I partecipanti hanno studiato le migrazioni alla luce degli insegnamenti della Bibbia e della Chiesa. Essi hanno riaffermato che il ministero in favore dei rifugiati, dei profughi all'interno dei loro paesi e dei migranti è parte integrante della missione d'amore della Chiesa, essa stessa fondata sul mistero dell'incarnazione di Cristo. «La Chiesa è Gesù diffuso e comunicato» a tutta la famiglia umana.

## II. Cause principali dell'esilio e delle migrazioni

3. Tra i fattori di esilio e di migrazione, i partecipanti hanno rilevato:

a. Il sottosviluppo, l'elevato tasso di crescita demografica, l'analfabetismo e l'estrema povertà che spingono alla ricerca di un impiego e di un miglior livello di vita in altri paesi.

Diversi fattori hanno aggravato il problema, in particolare il debito estero che supera a volte il Prodotto Nazionale Lordo. Questo debito costituisce per gli Stati un peso insopportabile e toglie loro qualsiasi possibilità di uscire da una situazione catastrofica. L'assistenza stra-

niera e gli investimenti internazionali sono stati fortemente ridotti anche a seguito di una situazione politica instabile ed errata. La fuga di capitali, ad opera di un certo numero di dirigenti politici africani privi di scrupoli e di coscienza, ha avuto effetti molto negativi sulla crescita economica della popolazione nel suo insieme. Tutto ciò ha portato per conseguenza all'obbligo di accettare la politica finanziaria imposta dall'estero (Programmi d'Adattamento Strutturale - PAS). Di questa cattiva amministrazione dei capi politici è il cittadino comune a farne le spese.

b. La lotta per il potere e i conflitti politici ed etnici che essa genera, determinano la morte di centinaia di migliaia di innocenti e l'esilio di milioni di altri.

In certi casi, gli sforzi per l'instaurazione di una vera democrazia sono stati vanificati o gravemente compromessi. Ciò è tanto più deplorabile se si pensa che questi movimenti democratici avevano appena visto la luce. In molti casi, alla base di ciò sta il fatto che partito politico, governo e gruppo etnico formano un tutt'uno. Ne risulta che al partito d'opposizione e agli altri gruppi viene negata qualsiasi legittimità e partecipazione attiva alla vita della società, alla quale giustamente ritengono di avere diritto.

c. L'intolleranza religiosa, la discriminazione razziale, così come le violazioni dei diritti dell'uomo da parte dei governi di alcuni paesi hanno provocato l'esodo di milioni di persone sia all'interno dei propri paesi, che nei paesi vicini.

d. Il commercio di armi logora l'economia di questi paesi, ne compromette lo sviluppo, e vi determina un clima di violenza e di guerra. Il prezzo è duramente pagato dai ragazzi, anche di 8-10 anni, utilizzati come soldati e banditi dai signori della guerra.

e. A tutte queste cause, bisogna aggiungere la deforestazione e la desertificazione, e i disastri provocati dall'uomo stesso. Le carestie derivano spesso dall'impossibilità di coltivare le terre trasformate in campi di battaglia e in terreni minati, ma anche da politiche agricole disastrose.

f. Infine, sono state sottolineate anche le cause sociali e psicologiche che, nel contesto degli attuali cambiamenti nella società, spingono i giovani ad espatriare per affrancarsi da antiche tradizioni, disporre a loro piacimento del denaro che guadagnano e sentirsi liberi.

## III. L'esperienza e la risposta della Chiesa

4. I partecipanti hanno ascoltato commoventi storie di accoglienza delle popolazioni sradicate fatta dalla Chiesa d'Africa. Di fronte a questi movimenti di massa, la Chiesa si è sforzata di raccogliere le sfide incontrate,





Foto: UNHCR/23102/11.1993/L. Taylor

grazia alle sue diverse strutture, quali le Commissioni Episcopali per i Migranti, le Caritas nazionali e locali, le parrocchie.

5. La Chiesa vuole testimoniare una carità universale vivendo e lavorando con gli sradicati senza alcuna distinzione e cercando di collaborare con i fedeli delle altre religioni per promuovere maggior giustizia e pace, e per affermare il carattere sacro della vita.

6. All'interno di questa tragica situazione vissuta dai rifugiati e dai migranti, la Chiesa persegue la sua missione pastorale d'insegnamento, di vita sacramentale e di servizi socio-caritativi. Sacerdoti, religiosi e religiose hanno accompagnato i rifugiati nel loro esodo esercitando il ministero e condividendo le loro condizioni. Alcuni Vescovi hanno visitato le comunità esiliate per fortificare la loro fede e risvegliare la loro speranza. Altri hanno indirizzato una lettera pastorale ai loro fedeli per spingerli a diventare comunità d'accoglienza.

7. Accanto a questi segni positivi, esistono lacune che bisogna onestamente ammettere: una mancanza di coordinamento e di chiarificazione di priorità a livello di Conferenze Episcopali; una mancanza di collaborazione tra le organizzazioni ecclesiali; una mancanza di personale formato a lavorare con i rifugiati; talvolta una mancanza di coraggio da parte di responsabili nell'assumere la difesa dei diritti di queste persone e denunciare le ingiustizie di cui esse sono vittime.

In tutte queste situazioni particolarmente difficili, la Chiesa deve fare di tutto per non far pensare ai rifugiati e ai migranti di essere stati abbandonati.

#### IV. Raccomandazioni

8. La Chiesa, «esperta in umanità» (Paolo VI), lungo tutta la sua storia, ha continuamente camminato con gli uomini e, ancora oggi, s'identifica con i rifugiati, gli sfollati e i migranti.

Sensibili al grido di queste persone e spinti dalla fede, i partecipanti formulano le seguenti raccomandazioni:

##### a. Ai capi politici dell'Africa:

1. Quali che siano le situazioni complesse dei nostri paesi, noi crediamo che il valore e il carattere sacro della vita umana così come la dignità di ogni persona debbano essere riconosciuti e rispettati da tutti i dirigenti politici e dai loro governi. Ciò implica anche l'affermazione dei diritti umani fondamentali, in particolare il diritto a vivere liberamente con dignità nel proprio paese e il diritto a essere protetti dal proprio governo.

2. Per promuovere una società più umana e più giusta, raccomandiamo l'applicazione degli accordi e delle convenzioni che la comunità internazionale ha elaborato e sottoscritto. Menzioniamo in particolare: la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, le diverse Convenzioni delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti della donna, così come la Convenzione sulla libera circolazione delle persone e dei beni della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CE-DEAO).



In occasione del 25.mo anniversario della Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, vogliamo riaffermare la nostra completa adesione a questo strumento giuridico internazionale e anche alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli.

Incoraggiamo gli Stati a ratificare la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. Sosteniamo anche l'idea di una convenzione sui profughi all'interno dei propri paesi.

3. Incoraggiamo tutte le iniziative in favore della pace e raccomandiamo particolarmente di prendere misure affinché sia instaurato un nuovo ordine mondiale ove i diritti economici dei popoli africani siano riconosciuti, e sia rivalutato il prezzo delle materie prime che essi forniscono così abbondantemente per la prosperità dei paesi industrializzati.

4. Chiediamo che i dirigenti politici e i governi rispettino i diritti culturali e religiosi dei rifugiati, degli sfollati e dei migranti. In considerazione dell'aumento di atti di violenza nei confronti dei rifugiati, particolarmente donne e bambini, domandiamo ai governi dei paesi d'asilo di prendere nuove misure di protezione in loro favore.

#### *b. Alle Conferenze Episcopali dei paesi industrializzati*

1. Domandiamo alle Conferenze Episcopali dei paesi industrializzati di usare la loro influenza morale per esigere cambiamenti significativi nelle politiche dei loro paesi e la revisione delle strutture ingiuste che frenano lo sviluppo dell'Africa: vendita di armi, debito estero, isolamento del continente nel commercio internazionale e gli investimenti, installazione di strutture straniere in occasione di riforme economiche.

2. Insistiamo perché le Conferenze Episcopali denunciino le violazioni dei diritti dell'uomo e invitiamo alla prevenzione e all'eliminazione dei conflitti che hanno per conseguenza lo sradicamento di milioni di persone.

3. Domandiamo infine che esse collaborino fraternamente con le Conferenze Episcopali d'Africa nella pastorale dei migranti africani - anche quelli privi di documenti ufficiali - che vivono nei paesi industrializzati.

#### *c. Alle Conferenze Episcopali d'Africa:*

1. Il fenomeno dei rifugiati, sfollati e migranti è uno dei principali problemi dell'Africa. È per questo che chiediamo alle Conferenze Episcopali di dare priorità a tale questione, di promuovere una collaborazione più intensa con le altre Conferenze Episcopali, soprattutto a livello regionale, e di rendere più operative le strutture erette allo scopo.

2. Chiediamo la creazione di commissioni per le migrazioni sia a livello nazionale che diocesano. Esse dovrebbero, in particolare, stimolare all'azione le strutture già esistenti.

3. Raccomandiamo fortemente che l'azione presso i rifugiati, i migranti e le persone sradicate, così come la formazione data nei Seminari e negli Istituti si ispiri all'insegnamento sociale della Chiesa e ai documenti specifici per la pastorale delle migrazioni.

Raccomandiamo che i preti africani che studiano all'estero stabiliscano contatti con i loro compatrioti e assicurino loro il servizio pastorale richiesto.

4. Domandiamo a Vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e laici di utilizzare largamente i mezzi di comunicazione per denunciare le situazioni che provocano esodi di popolazioni, e di presentare soluzioni alternative in termini di prevenzione, fondate sui valori evangelici. La Chiesa può anche svolgere un ruolo importante nella riconciliazione dei gruppi in conflitto.

5. Un'Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Africa si terrà a Roma il prossimo aprile. Esortiamo i Vescovi a operarvi un discernimento delle cause delle ingiustizie che hanno messo il nostro continente in una situazione tale da essere chiamato: «un grande campo di rifugiati». Ci auguriamo che essi colgano questa opportunità per discutere i punti concernenti la prevenzione di queste tragiche situazioni, la protezione, l'assistenza e la pastorale di tutti i rifugiati, i profughi all'interno di propri paesi e i migranti. Che essi rammentino in particolare che tutti i laici cristiani devono prendere coscienza di essere chiamati a impegnarsi a creare una società fondata sulla giustizia e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini.

#### *d. A tutti i fedeli:*

1. Poiché i rifugiati, gli sfollati e i migranti vivono spesso nelle parrocchie, raccomandiamo che vengano accolti come Gesù stesso li accoglierebbe, guardando allo spirito del seguente passaggio della Scrittura: «Amate questi stranieri, poiché anche voi foste forestieri» (Dt 10, 19), e a queste parole di Gesù: «Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25, 35).

2. Gli Africani hanno preso troppo l'abitudine di aspettare dagli altri l'aiuto e la soluzione ai loro problemi. Sono essi stessi che devono risolvere i loro problemi con la loro intelligenza e saggezza, in conformità con la loro cultura e le loro tradizioni. Cristo diceva al paralitico: «Alzati e cammina» (Mc 2, 11). I cristiani d'Africa si levino e, come uomini e donne responsabili, s'impegnino per stabilire pace e giustizia nel loro paese.

3. In nome della loro fede chiediamo ai cristiani un impegno politico in seno ai partiti, ai sindacati e ai



movimenti per promuovere maggiore pace e giustizia e per sensibilizzare la società al doloroso problema delle migrazioni forzate.

e. *Ai responsabili economici del mondo:*

1. Noi vi chiediamo di intensificare l'assistenza e a rinunciare al rimborso del debito nei casi estremi. Negli altri casi, una sollecitazione alle riforme politiche e di mercato risulterebbe di grande aiuto.

2. Cosa ancora più importante, vi invitiamo a usare la vostra influenza e a esercitare le vostre pressioni diplomatiche per mettere fine alle guerre che dilanano e sradicano tanti popoli di questo continente.

## V. Un messaggio ai rifugiati, agli sfollati e ai migranti

9. Consapevoli delle vostre sofferenze e delle vostre difficoltà quotidiane, quali la mancanza di denaro, disoccupazione, insicurezza e impossibilità di sperare nell'avvenire, noi vogliamo essere presenti in mezzo a voi e assicurarvi la nostra solidarietà. Sebbene noi stessi non abbiamo «né oro né argento» (At 3, 6), desideriamo veramente condividere con voi la nostra semplice e calorosa ospitalità, perché crediamo che tutti noi siamo membri della stessa famiglia umana.



Foto: UNHCR/23103/11.1993/L. Taylor

Vi incoraggiamo a utilizzare tutti i mezzi possibili per sviluppare i vostri talenti e le vostre attitudini. A questo scopo, vi esortiamo a utilizzare le occasioni di educazione e di formazione professionale che sono a vostra disposizione, così da contribuire allo sviluppo del paese che vi accoglie e anche a quello del vostro, quando finalmente sarete rientrati.

A coloro che condividono la nostra stessa fede, riaffermiamo che nessuno è straniero nella Chiesa (cf. Ef 2). È per questo che vi invitiamo a partecipare attivamente alla vita delle vostre comunità parrocchiali apportandovi la testimonianza della vostra esperienza, tanto religiosa che culturale. Da parte nostra vi assicuriamo tutta la nostra amicizia e il nostro indefettibile sostegno.

Durante il vostro soggiorno nei paesi che vi accolgono, vi chiediamo di rispettarne le leggi e l'ordinamento. I vostri diritti umani e civili devono sempre essere rispettati e protetti, ma anche voi avete doveri cui attenervi. «L'immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del suo paese di accoglienza, a obbedire alle sue leggi e a contribuire ai suoi oneri» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2241).

Voi siete chiamati a costruire la vostra vita per il bene di tutta la società.

## VI. Una preghiera per concludere

10. Di fronte a queste migrazioni di massa e al numero crescente dei rifugiati, non vi è spazio per l'indifferenza. Reintegrare la dignità umana di queste persone distrutte è una sfida per tutti e per ciascuno.

Per questa ragione, «la Chiesa deve includerle nel campo della sua sollecitudine apostolica» (*Redemptoris Missio*, n.37, b).

Cosa ci insegnano i rifugiati, gli sfollati e i migranti?

Essi ci insegnano cos'è la vita.

Se essi fuggono la persecuzione o sono alla ricerca di nuove opportunità, è perché cercano vita e sicurezza. Sono fuggiti attraverso la giungla, hanno evitato mine e si sono sottratti alle guerre per salvare la propria vita e quella dei loro cari.

Possa Maria, che invociamo con il nome di Nostra Signora d'Africa, e che ci ha donato Gesù, fonte di vita e di pace, accompagnare tutti i rifugiati, gli sfollati e i migranti lungo il loro pellegrinaggio di sofferenza e di speranza, cosicché essi possano trovare e possedere un giorno la pienezza di vita.

Yopougon, 20 gennaio 1994



# MESSAGGIO ECUMENICO SULL'IMMIGRAZIONE

## Presentazione

*Alcuni gruppi di ispirazione cristiana nel corso del 1993 si sono periodicamente incontrati per riflettere in clima ecumenico sul problema dell'immigrazione, come si presenta oggi in Italia. Frutto di questa riflessione comune è il presente messaggio rivolto direttamente ai fratelli nella fede, per aiutarli non tanto a riaffermare i principi, già più volte riproposti dalle nostre Chiese e diventati ormai patrimonio comune, quanto ad assumere con chiara fermezza, una posizione critica e propositiva sulla condizione oggi in Italia degli immigrati.*

*Preoccupa più di ogni altra cosa la condizione di coloro che sono irregolari nei confronti dell'occupazione e del permesso di soggiorno. Siamo per il rispetto della legalità da parte di tutti anche in campo migratorio, ma chiediamo che sia anzitutto lo Stato a muoversi sulla via della legalità, dando efficiente applicazione a quelle leggi che egli stesso si è dato in tempi recenti.*

*Siamo infatti convinti che molti immigrati sono condannati alla condizione di irregolarità proprio dal fatto che la normativa in vigore è stata disattesa o non ha avuto applicazione tempestiva e integrale. È doveroso e urgente a rimedio di questa situazione operare tutti quegli interventi che sono nello spirito e nella lettera della legge, tanto più che il dilazionare non serve a risolvere ma solo ad aggravare il problema.*

*Rimettiamo alla competenza degli esperti e alla responsabilità dei politici la scelta delle soluzioni concrete, ma non possiamo dispensarci dal presentare alcune proposte operative, che ci sembrano derivare non da posizioni opinabili, ma da principi irrinunciabili per la nostra coscienza di cittadini e di credenti.*

(sottolineatura dei testi da parte della redazione DEE)

## Messaggio

È constatazione comune che in Italia, come in altre parti d'Europa, in questi ultimi tempi è riservata agli immigrati una vita sempre più difficile, e non per sole ragioni economiche. Si vanno raffreddando la comprensione e la solidarietà degli anni recenti, cresce intorno a loro un diffuso senso di diffidenza e di sospetto, di intolleranza e di rifiuto anche in forme violente e xenofobe, che fanno ampiamente notizia. Strati sempre più larghi della pubblica opinione tendono ad attribuire la responsabilità di molti dei disagi che si vanno dilatando nella nostra società a queste nuove presenze. Pesa sulle pubbliche istituzioni una specifica responsabilità per ritardi e inadempienze, per non aver saputo gestire questo fenomeno delle migrazioni.

Le Chiese non possono rimanere indifferenti, né possono limitare il proprio contributo a un'attività di supplenza di quanto dovrebbe essere correttamente assicurato dall'intervento pubblico, rischiando così di rendere meno

visibile l'urgenza di un esplicito e formale riconoscimento dei diritti dell'immigrato. Esse devono levare la propria voce in difesa di tali diritti per coerenza col messaggio della Parola di Dio.

Per le Chiese infatti la motivazione più autorevole per chiedere il rispetto e l'accoglienza degli immigrati e dei rifugiati nella loro dignità di persone è costituita da precise affermazioni contenute nella Bibbia a partire dall'Antico Testamento. "Non sfruttate né opprimete lo straniero, perché voi stessi siete stati stranieri in Egitto" (Esodo 22, 20). La memoria della propria liberazione e, quindi, il godimento della propria libertà sfociano in un appello in favore della parità di diritti dello straniero immigrato: "Non deviate il corso della giustizia a danno di uno straniero o di un orfano... non dimenticate che anche voi siete stati schiavi in Egitto e il Signore, vostro Dio, vi ha liberati di là" (Deuteronomio 24, 17s). Dalla coscienza del fatto che Dio "ama gli stranieri che vivono con voi e procura loro cibo e vestiti" (Deuteronomio 10, 18) discende l'invito ad amare lo straniero: "Quando uno straniero si stabilirà nella vostra terra, non opprimetelo; al contrario, trattandolo come se fosse uno dei vostri connazionali, dovete amarlo come voi stessi. Ricordatevi che anche voi siete stati stranieri in Egitto. Io sono il Signore vostro Dio" (Levitico 19, 33s). Anche il Nuovo Testamento invita con insistenza all'ospitalità, all'accoglienza, al rispetto per la pari dignità di tutti gli esseri umani e le parole di Gesù "Ero forestiero e mi avete ospitato" (Matteo 25, 35) costituiscono il giudizio definitivo sui singoli e sulla storia.

Di fronte ad affermazioni come queste noi cristiani, singoli e comunità, siamo chiamati a riconoscere il nostro peccato. Sebbene i messaggi in favore dello straniero costituiscano una linea non marginale dell'etica biblica, essi hanno avuto scarsa applicazione nella catechesi e nella prassi. **Si può addirittura ravvisare nella rimozione di questi testi biblici una delle ragioni per cui l'Europa "cristiana" è stata ed è così cedevole ai nazionalismi ed alla xenofobia.** La presenza di immigrati in mezzo a noi ci ricorda che dal punto di vista biblico, libertà e benessere (esodo, terra promessa) sono doni e come tali possono essere mantenuti solo se condivisi con chi ne è privo.

La luce di questo messaggio si fa strada in una situazione complessa e di non facile lettura, e induce il cristiano a riconoscere che **gli immigrati costituiscono una delle fasce più deboli, e per di più emarginata e discriminata, della nostra società.** Si impone un problema di carità cristiana, ma ancor prima di equità e di giustizia, laddove vengono disattesi diritti fondamentali della persona umana, presupposti irrinunciabili del vivere civile.

Le Chiese sono consapevoli del difficile momento socio-economico che sta attraversando il nostro Paese e in particolare della grave crisi occupazionale, come pure



del faticoso cammino dell'Unione Europea verso una maggiore integrazione, che potrà comportare anche un **approccio comune ai problemi migratori**.

Tuttavia, di fronte alla tragica portata del fenomeno del sottosviluppo e alle tante responsabilità accumulate in proposito dal mondo industrializzato, **esse ammoniscono a non fondare la politica dell'immigrazione su una mera difesa del livello di benessere acquisito nella nostra società**, che non tenga in alcun conto le necessità di chi è drammaticamente costretto a lasciare il proprio paese. E se, sul lungo periodo, va incrementata la cooperazione ai programmi di sviluppo dei paesi più bisognosi e alleggerito l'insostenibile peso del debito estero, nell'immediato va prestata la dovuta attenzione ai problemi dei migranti che sono tra noi e alla richiesta di inserimento di coloro che premono alle frontiere dei paesi ad alto sviluppo industriale.

**Non è giustificabile poi la politica rigidamente restrittiva verso la quale vanno orientandosi i Paesi dell'Unione Europea nei confronti dei rifugiati** che fuggono condizioni tali da mettere a repentaglio la loro stessa sopravvivenza.

**È necessario che l'Europa**, mentre è impegnata a definire la sua identità e a consolidare la sua coesione interna, **si apra ad una politica dell'immigrazione coraggiosa e di largo respiro**. Sotto questo aspetto, perciò, la ferma determinazione, in più sedi manifestata, di "ripulire" Italia ed Europa dalle sacche di immigrazione irregolare, suona come preoccupazione troppo unilaterale ed offensiva nei confronti di tanti che hanno affrontato i disagi della condizione di clandestinità non per disprezzo della legalità, ma per difesa del diritto all'esistenza.

Se per un verso è necessario che l'immigrato sia consapevole dei suoi doveri e delle norme che regolano la convivenza civile nel paese ospitante, per l'altro va profuso il massimo impegno e rigore perché siano combattute tutte le forme di illegalità di cui l'immigrato stesso è vittima, quali il traffico clandestino di manodopera, lo sfruttamento del lavoro nero, la discriminazione razziale.

### La situazione italiana

Nel 1990, con la legge n.39 (nota come Legge Martelli) sono state poste le basi per una corretta gestione del problema dell'immigrazione, evidenziando come, per poter definire il quadro dei diritti e dei doveri dell'immigrato, sia indispensabile che la sua presenza sia conosciuta e riconosciuta dallo Stato.

A questo scopo la legge, oltre a stabilire un provvedimento di sanatoria delle situazioni di irregolarità venutesi a creare entro il 1989, istituiva un canale permanente di accesso regolare al lavoro, disponendo che, mediante decreto governativo, venisse definita "entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di

ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale" (Art. 2, comma 3). Si dispone quindi di uno strumento legislativo potenzialmente in grado di individuare, anno per anno, un punto di incontro equilibrato tra la domanda di inserimento lavorativo e l'effettiva ricettività del nostro mercato di lavoro.

La predetta legge, tra gli elementi da valutare nella determinazione dei flussi, annovera le "richieste di permessi di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio" (art. 2, comma 4,c). Si riconosce, cioè, come l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quand'anche avvenga al di fuori di una rigida programmazione, debba essere considerato positivamente, in quanto esso facilita, piuttosto che intralci, il confronto tra immigrazione e mercato di lavoro. Rientra, quindi, nello spirito della legge il tener conto di quanti, avendo trovato possibilità di inserimento lavorativo, aspirano a regolarizzare la propria posizione, ed il subordinare l'autorizzazione di nuovi flussi in ingresso al soddisfacimento di tali richieste.

Fino ad oggi, invece, i decreti sui flussi hanno limitato, in sostanza, al meccanismo della chiamata nominativa le possibilità di accesso al lavoro per i cittadini stranieri extracomunitari.

La chiamata nominativa riguarda a rigore lavoratori residenti all'estero e non consente quindi, generalmente, l'incontro diretto tra lavoratore e datore di lavoro. Risulta perciò del tutto inappropriata per tutte le attività lavorative a bassa qualificazione (collaborazione domestica, assistenza domiciliare ad invalidi, etc.), fondate su un rapporto di fiducia che può instaurarsi solo attraverso un tale incontro.

Molte di queste attività rappresentano le principali possibilità di impiego per i lavoratori immigrati, essendo accertata per esse l'indisponibilità di manodopera italiana. L'esistenza di queste possibilità ha fatto sì che un gran numero di immigrati, entrati regolarmente in Italia, ad esempio per motivi di turismo, trovassero inserimento nel mondo del lavoro sommerso, trattenendosi nel nostro Paese.

Con l'eccezione di coloro che alle dipendenze di datori di lavoro scrupolosi, hanno potuto trovare regolarizzazione, seppure in modo improprio intraprendendo il complesso iter burocratico della chiamata nominativa (che richiede un temporaneo ritorno del lavoratore nel paese di origine), questi lavoratori sono stati condannati all'irregolarità dalle limitazioni imposte dal decreto sui flussi e, pur contribuendo allo sviluppo economico del paese, restano totalmente esposti allo sfruttamento e privi delle più elementari forme di protezione.

Il fenomeno assume connotazioni ancora più preoccupanti laddove l'assorbimento di manodopera è affidato



ad attività di lavoro stagionale, dal momento che lo stato di irregolarità induce i lavoratori a non fare ritorno in patria a stagione conclusa e per lunghi periodi congela forza-lavoro in condizioni di scarsa produttività e di esposizione alla contaminazione criminale.

**È evidente come l'incancrenirsi di situazioni di irregolarità renda in pratica irrealizzabile la tutela di diritti fondamentali della persona in fatto di condizioni di lavoro, salute e integrità del nucleo familiare;** tutela che non può essere subordinata alla regolarità della posizione a riguardo del soggiorno.

Non va poi sottovalutato il fatto che il mancato rispetto dei minimi salariali e delle disposizioni in materia fiscale e contributiva, oltre a costituire un danno economico palese per il lavoratore e per lo Stato, finisce per rappresentare un fattore di concorrenza sleale ai danni dei lavoratori regolari, italiani o stranieri che siano.

Se si tengono nel debito conto le considerazioni precedenti, e in particolare il fatto che moltissimi immigrati sono condannati all'irregolarità da un'applicazione lacunosa del dettato legislativo, si comprende come provvedimenti legislativi o amministrativi, che favoriscano, pur senza ricorso a sanatorie generalizzate, l'emersione dalle condizioni di irregolarità, oltre a costituire una giusta risposta ad esigenze fondamentali del lavoratore immigrato, si muoverebbero sulla linea di un più efficace governo del fenomeno. La concessione del permesso di soggiorno consegna infatti all'immigrato un patrimonio di diritti la cui conservazione è strettamente associata al perdurare dell'inserimento nel mondo del lavoro e all'osservanza di un preciso quadro di doveri.

### Proposte concrete

Alla luce di queste riflessioni le Chiese ritengono che l'aggiornamento del quadro normativo debba adottare le misure che seguono.

A tutti i cittadini stranieri, prescindendo dal loro stato giuridico, siano riconosciuti i diritti fondamentali non legati alla cittadinanza, ma alla dignità della persona e alla particolare condizione (ad es.: di salute, di maternità, di minori in età scolastica o in stato di abbandono, di tutela legale anche in caso di reclusione) di determinate categorie.

Affinché non sia in alcun modo ostacolato l'accesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, **vengano istituiti ai posti di frontiera centri di orientamento** in grado di fornire assistenza agli stranieri interessati.

Si pongano in atto meccanismi che, favorendo in modo efficace l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, consentano una concreta programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori immigrati.

Contestualmente, nello spirito della Convenzione ONU "sulla tutela dei lavoratori migranti e delle loro famiglie", si consenta di regolarizzare la posizione relativa al soggiorno e al lavoro agli immigrati che già esercitano un'attività lavorativa in condizioni irregolari e **si provveda con sollecitudine a regolamentare il lavoro stagionale**, dando in via transitoria precedenza nell'assegnazione dei permessi di soggiorno a chi è già presente sul territorio nazionale e chiede di procedere alla regolarizzazione.

Si dia il riconoscimento formale ai ricongiungimenti familiari, per i quali sussistano i presupposti di legge, già avvenuti al di fuori delle procedure ordinarie per mancanza di informazione o per l'eccessiva lunghezza di tali procedure.

Si rivedano le procedure di accesso all'alloggio per gli immigrati e si incoraggino, anche con sostegno finanziario, le cooperative edilizie ed altre iniziative in materia promosse dagli organismi di volontariato.

Vengano favoriti, nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, i programmi mirati di rientro volontario di quegli immigrati, anche irregolarmente presenti, che abbiano acquisito le capacità tecniche necessarie per partecipare nel proprio paese ad attività produttive.

Si incrementino le forme di sostegno economico ai cittadini stranieri impegnati in Italia in attività di studio e di formazione professionale, così che non siano costretti a dedicare gran parte del tempo e delle energie ad attività che assicurino loro i mezzi di sostentamento.

Le Chiese che sono in Italia si appellano ai cristiani delle loro comunità perché, fatto proprio il contenuto del presente messaggio, vigilino sull'adozione di queste misure da parte delle autorità politiche competenti, e perché contribuiscano, ciascuno per la propria parte, alla loro efficace attuazione. Al medesimo tempo, **i cristiani sono chiamati a promuovere una cultura di rispetto e di valorizzazione delle diversità**, che consenta di vedere gli immigrati come portatori di valori e di potenzialità. Un'attenzione tutta particolare deve essere da essi prestata, infine, alle affiliazioni religiose degli immigrati, favorendone i contatti con le rispettive comunità di fede e di culto che si trovano sul territorio, e aprendo spazi al dialogo interreligioso.

Il presente messaggio è stato definitivamente redatto e approvato il 25 gennaio 1994, giorno conclusivo della settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani.

Associazione Comboniana Servizio Emigrati (ACSE), Caritas Italiana, Centro Studi Emigrazione di Roma (CSER), Comunità di S. Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia-Servizio Rifugiati e Migranti (FCEI-SRM), Fondazione Migrantes della CEI, Jesuit Refugee Service (JRS), Opera Sociale Avventista (OSA), Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia (UCSEI), Young Women's Christian Association (YWCA)



## TRA LIBRI E RIVISTE

### AA.VV.

*Chiesa straniera e pellegrina*. «Parola spirito e vita», luglio-dicembre 1993. 361 p.

Il presente volume PSV, che fa seguito ai due precedenti numeri dedicati a "Le genti nel piano della salvezza" (n. 26) e "L'altro, il diverso, lo straniero" (n. 27), «costituisce il momento conclusivo di un itinerario di confronto tra la Parola di Dio e l'oggi della storia, fatto di nuove migrazioni di popoli, che pone alcune istanze precise all'ecclesiologia. La riscoperta delle radici etniche e l'irrigidimento confessionale a livello religioso si intersecano ed interagiscono producendo una conflittualità ed una inimicizia esasperate. La Chiesa si trova interrogata radicalmente sul proprio stare tra gli uomini e sulla testimonianza che agli uomini deve dare. Non si tratta solo di dare risposte immediate al problema dei profughi e dei migranti; il mondo della mobilità interpella soprattutto lo statuto della Chiesa nel mondo» (dall'Introduzione).

### AA.VV.

*La scuola nella società multietnica*. Prefazione di Aldo Agazzi. Brescia, Editrice "La Scuola", 1994. 192 p.

Il volume raccoglie alcuni saggi estremamente significativi intesi ad aiutare il sistema scolastico ad attuare una educazione interculturale adeguata ad una società che diverrà sempre più multiculturale. Aldo Agazzi, nella prefazione, parla di educazione interculturale come «frontiera del prossimo millennio». Il problema dell'intercultura «consiste, nella sua essenza, in una conciliazione, o meglio in un intreccio e in una reciprocità fra nazioni e culture storiche esistenti e insopprimibili, da neppure illanguidire ed estenuare, e un ordine planetario (o ordini continentali o comunque sovranazionali e sovraculturali)...» (p. 14). Segnaliamo in particolare, i saggi di Giovanni Bianchi ("Verso la società multiculturale: gli orizzonti dell'Europa di domani"), Maurice Borrmans ("Giovani musulmani a scuola in Italia") e Antonio Perotti ("La scuola in Francia e l'integrazione nell'insegnamento della dimensione pluriculturale del corpo sociale: analisi di un percorso a ostacoli").

### Asia. Storia, politica e religione.

Atlantico dell'Asia curato dall'Agenzia "Asia News" del P.I.M.E. di Milano in collaborazione con il CEIAS di Verona. Bologna, EMI, 1994. 350 p.

L'Asia ha scarso spazio sulla stampa e nell'informazione italiana, sebbene vi viva il 60% dell'umanità. Il volume si propone di offrire una cronologia storico-politica, dati sulle religioni, un'informazione più completa sulla religione di maggioranza e sulla presenza attuale della Chiesa cattolica. Alla fine del libro si trovano ampie schede su Induismo, Buddhismo, Confucianesimo, Taoismo e Islam, le grandi religioni senza le quali sia la storia che l'attualità dell'Asia sarebbero indecifrabili. La pubblicizzazione aiuta anche a comprendere la cultura e la religione degli immigrati asiatici presenti in Italia.

### LUCIANO BARONIO (a cura di)

*Legalità e solidarietà in un'Europa interculturale*. Bologna, Edizioni Dehoniane, 1993. 228 p.

### STELLA BORGES

*Italianos: Porto Alegre e trabalho*. Porto Alegre, EST Edições, 1993. 172 p.

### CARITAS ITALIANA

*Immigrazione. Dall'assistenza al cambiamento culturale*. Roma, 1994. 221 p.

Il volume raccoglie i contributi più significativi del Convegno "Immigrazione: dalla gestione dei servizi alla partecipazione al cambiamento culturale", svoltosi dal 18 al 20 ottobre 1993.

«L'immigrazione è vista come una occasione unica di rinnovamento, di educazione e di apertura alla novità ponendo interrogativi ampi ed urgenti per tutti e per le responsabilità che in un modo o nell'altro ricopriamo: dalla necessità dell'integrazione con tutto il capitolo dell'interculturalità, alla riconsiderazione dei rapporti di cooperazione tra Paesi e in particolare tra Nord e Sud; dalla revisione del sistema istituzionale a quella dell'educazione scolare, come universitaria, del nostro paese; da modelli di vita ormai assunti, a modelli to-

talmente fuori dai nostri schemi culturali, finanche alla formulazione di piani e progetti pastorali attenti al cambiamento del territorio e alla presenza in esso di minoranze etniche e religiose» (dall'Introduzione).

### CIR, PROVINCIA DI ROMA (a cura di)

*Richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Guida per gli operatori*.

### SERIO DE GUIDI, LORENZO ZANI

*Riscoprire l'accoglienza. Un contributo biblioco-teologico*. S. Pietro in Cariano (Verona), Il Segno Editrice, 1993. 187 p.

### VIRGINIA DE MICCO, POMPEO MARTELLI (a cura di)

*Passaggi di confine. Etnopsichiatria e migrazioni*. Napoli, Liguori Editore, 1993. 170 p.

### ALESSANDRA DURINO ALLEGRA

*Verso una scuola interculturale*. Scandicci (FI), La Nuova Italia, 1993. 201 p.

### FILIPPO FAPPANI

*Don Enrico Cotelli un prete fra i Gastarbeiter*. Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1993. 157 p.

Oltre alla santità e il conseguente impegno apostolico che traspaiono da questa biografia di un missionario di emigrazione, il libro va segnalato poiché costituisce uno degli ancora troppo rari esempi di analisi della vita missionaria in emigrazione. Esso aiuta il lettore a cogliere la riflessione che accompagna ogni scelta pastorale e sociale e a intuire la specificità di una presenza che vede i missionari di emigrazione impegnati nel campo della promozione integrale del migrante, portata avanti pur tra mille contrasti e difficoltà.

### MATILDE CALLARI GALLI

*Antropologia culturale e processi educativi*. Scandicci (FI), La Nuova Italia, 1993. 326 p.

«In un mondo soggetto a cambiamenti subitanei ed imprevisi nelle prospettive



politiche, economiche e culturali, caratterizzato da movimenti imponenti di individui che migrano da un continente all'altro, da un paese all'altro, diviene sempre più importante esaminare in una prospettiva antropologica i rapporti tra cultura ed educazione, tra società ed istituzioni educative.

Il volume intende fornire al lettore uno sguardo su questo rapporto che, assai investigato negli altri paesi europei e negli Stati Uniti, da noi è per lo più affrontato con scarsa coerenza e sistematicità» (dalla copertina).

*Immigrati e religioni in Italia.* Roma, CSER, 1994. 96 p.

La conoscenza dell'appartenenza religiosa degli immigrati è elemento fondamentale della vera accoglienza. È improntata a questa convinzione la ricerca che il Centro Studi Emigrazione ha pubblicato in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma, la Fondazione Migrantes dei Vescovi italiani e il Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti. Si tratta di un sussidio che collega organicamente gli approfondimenti statistici sugli immigrati in Italia (provenienti in prevalenza dai Paesi in via di sviluppo) con le conseguenze operative che ne possono derivare sul piano della pastorale etnica, dell'incontro ecumenico e del dialogo interreligioso.

In mancanza di altra documentazione, che consenta di stabilire la fede professata dagli immigrati, la stima della loro appartenenza religiosa viene costruita sull'ipotesi che le collettività straniere in Italia abbiano, sotto questo profilo, sostanzialmente la medesima composizione statistica della popolazione dei Paesi di origine. A base delle elaborazioni sono stati presi i dati al 30 ottobre 1992, che il Ministero dell'Interno ha fornito con disaggregazioni riguardanti non solo i Paesi d'origine, ma anche le regioni e le province di insediamento, rendendo così possibile la stima dell'appartenenza religiosa anche a livello territoriale.

Il dato nazionale di 906.318 stranieri titolari di permesso di soggiorno al 31.10.1992 è così ripartito: 31,6% cat-

tolici (286.650 unità) e 21,8% altri cristiani (197.250) per un totale di 53,4% e 483.900 persone di fede cristiana, 33,6% (304.100 unità) musulmani, 13% (118.318 unità) di altre religioni, all'incirca così ripartite (stime del Dossier statistico sull'immigrazione della Caritas): 3,1% buddisti e scintoisti, 1,9% induisti, 1,3% animisti, 0,9% ebrei, 0,8% confuciani e tao e quindi gli altri.

*Immigrazione e tessuto delle rappresentanze.* Roma, "Documenti CNEL" n. 27, 1993. 142 p.


*L'erranza del migrante. L'immigrazione nella provincia italiana.* Roma, "Documenti CNEL" n. 34, 1993. 98 p.

**ANTONIO MORENO, LOREDANA NARDI-FORD** (a cura di)  
*Italiano anni Novanta in Australia: emergenza o prospettive di sviluppo? Atti del Convegno degli Operatori Culturali e Scolastici Italo-Australiani.* Canberra, 6-7-8 dicembre 1990. Canberra, C.I.A.C. Inc., 1992. vi, 249 p.

**DAVID ROVAI**  
*Lucchesia terra di emigrazione. Traccia per una storia dell'emigrazione lucchese attraverso i secoli.* Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1993. 133 p.

«Il lavoro si articola in due parti la prima delle quali, impostata come "cornice" storica della Giornata di studio "G. Ungaretti, un poeta, un emigrato", svoltasi nell'ottobre del 1988 a cura dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, è stata successivamente sviluppata ed arricchita; la seconda è l'assieme di "documenti", antichi e recenti, illustrati e commentati, con i quali ho inteso dare una maggiore concretezza a questa sintesi storica, ampliando e approfondendo alcuni argomenti per necessità succintamente esposti nella prima parte, fornendo riferimenti statistici e tentando di cogliere, per quanto possibile, anche lo spessore umano della vicenda migratoria lucchese attraverso i secoli» (dall'introduzione dell'Autore).

a cura di **G. Tassello**





---

# NUOVE MIGRAZIONI DI POPOLI

**«Viviamo oggi in un periodo di “nuova migrazione di popoli” in cui gran parte dell’umanità, soprattutto la più povera e disperata, conosce questa dimensione di precarietà e di incertezza; in un contesto di ridisegnazione dei confini geopolitici di diversi stati; in un momento in cui la coscienza delle inestricabili interrelazioni a livello planetario suscita istanze di unità e cooperazione sempre più allargate che si scontrano con risorgenti particolarismi e chiusure; in un tempo in cui le speranze di pacificazione tra i popoli conoscono improvvise accelerazioni, ma anche tragiche sconfessioni dovute al riemergere di conflitti a lungo sopiti o all’esplosione di nuovi o alla precarietà e parzialità stesse degli equilibri e delle “paci” raggiunti; in un contesto in cui le società si configurano sempre più come multirazziali ma, al tempo stesso, presentano inquietanti fenomeni di razzismo e di rigetto dell’altro e dello straniero... Siamo cioè in un momento caratterizzato da profonda crisi di identità e di appartenenza, e in questo clima di incertezza e di crisi sembra che siano essenzialmente due le principali (più facili?) risposte che si fanno strada:**

- a) a livello sociopolitico la riscoperta delle radici etniche**
- b) a livello religioso l’irrigidimento confessionale.**

**I due elementi – radice etnica e confessione particolare – sono poi tutt’altro che estranei l’uno all’altro e anzi si intersecano e interagiscono producendo nel concreto una conflittualità e una inimicizia esasperate. Da tutto questo la Chiesa è ovviamente interpellata in modo diretto!»**